

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(DICEMBRE 2025)**

Rel. n. 1 / 2026

Roma, 8 gennaio 2026

Parte I. DIRITTO PENALE 4

I.1. La modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 del reato di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen., non viola gli obblighi internazionali discendenti dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1999 sulla corruzione: inammissibilità della q.l.c. dell'art. 1, comma 1, lettera e), l. n.114 del 2024, n. 114 in relazione all'art. 11 Cost. e infondatezza della q.l.c. della medesima norma di riforma dell'art. 346-bis cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost, in riferimento all'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1999 sulla corruzione, ratificata in Italia con l. n. 110 del 2012 4

I.2. Mancata possibilità di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di incendio boschivo colposo: infondatezza della q.l.c. dell'art. 168-bis cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423-*bis*, secondo comma, cod. pen.....11

I.3. Configurabilità del furto in abitazione in caso di sottrazione di beni dalle parti comuni dell'edificio e, in subordine, mancata previsione del fatto di lieve entità: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 624-*bis* cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., e, subordinatamente, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost 13

I.4. Mancata previsione della diminvente della lieve entità del fatto per il reato di violenza sessuale di gruppo: illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* cod. pen. in relazione agli artt.

3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di violenza sessuale di gruppo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità» 16

I.5. Necessaria subordinazione della pena sospesa all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da parte del condannato per danneggiamento: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 635, quinto comma, cod. pen. sollevate in relazione all'art. 3 Cost..... 19

I.6. Applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.: manifesta infondatezza delle q.l.c. dell'art. 131-*bis* cod. pen. «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost..... 22

PARTE II. PROCEDURA PENALE 22

II.1. Mancata previsione di un'ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che disponga la restituzione degli atti all'autorità proponente per carenze probatorie: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 37, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU..... 22

II.2. Mancata previsione dell'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, abbia ammesso l'imputato alla messa alla prova, riqualificando la ipotesi di reato originariamente contestata, beneficio cui l'imputato abbia poi rinunciato: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 34, comma 2 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost..... 29

II.3. Preclusione all'accesso alla messa alla prova del minore autore di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»: illegittimità costituzionale parziale, in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, introdotto (in sede di conversione) dall'art. 6, comma 1, lettera c-*bis*, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159..... 31

II.4. "Non fattibilità tecnica" delle modalità di controllo elettronico applicate alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ed ulteriori misure disposte dal tribunale del riesame in

accoglimento dell'appello del pubblico ministero: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 282-*bis*, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), l. 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost..... 35

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE 37

III.1. Ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata del condannato anche in mancanza di «specifico interesse»: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69-*bis*, comma 3, l. 354 del 1975, n. 354 (ord. pen.) in relazione agli artt. 3,27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost...37

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE..... 44

IV.1. Esclusione della natura di «pena fissa» del trattamento sanzionatorio per il “capo-promotore” di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 (t.u. stup.) in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.....44

PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: b) IMMIGRAZIONE..... 47

V. 1. Non rilevabilità, dopo l'udienza preliminare e l'emissione del decreto che dispone il giudizio, della speciale condizione di improcedibilità prevista dall'articolo 13, comma 3-*quater*, t.u. imm.: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 13, comma 3-*quater*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm.), in relazione all'art. 3 Cost..... 47

V.2. Contraffazione o alterazione del visto di ingresso o reingresso: manifesta infondatezza delle q.l.c. dell'art. 5, comma 8-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998 (t.u. imm.), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost. 50

V.3. Conferimento della competenza a provvedere alla convalida del provvedimento amministrativo con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, alla corte d'appello, di cui alla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento: infondatezza e inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 16, 18, 18-*bis* e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni,

nella legge 9 dicembre 2024, n. 187 sollevate in riferimento agli artt. artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 25, 102, 11 e 117, primo comma, Cost..... 51

Parte I. DIRITTO PENALE

I.1. La modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 del reato di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen., non viola gli obblighi internazionali discendenti dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1999 sulla corruzione: inammissibilità della q.l.c. dell'art. 1, comma 1, lettera e), l. n.114 del 2024, n. 114 in relazione all'art. 11 Cost. e infondatezza della q.l.c. della medesima norma di riforma dell'art. 346-bis cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost, in riferimento all'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1999 sulla corruzione, ratificata in Italia con l. n. 110 del 2012.

I.1.1. Con sentenza **n. 185 del 2025, depositata il 16 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha sostituito l'art. 346-bis cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 11 Cost.; ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1, lettera e), l. n. 114 del 2024 sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

I.1.2. **Il giudice a quo** (Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma) sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2024, che ha sostituito l'art. 346-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione. Secondo la sua prospettazione, «la riscrittura della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen. ad opera della disposizione censurata avrebbe comportato una riduzione del suo perimetro applicativo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 110 del 2012, da cui discenderebbe la violazione tanto dell'art. 11, quanto dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla norma pattizia.

La vicenda sottesa al giudizio è quella di una indebita mediazione, retribuita con svariati milioni di euro, avvenuta all'inizio dell'emergenza pandemica. Sfruttando le sue relazioni con l'allora Commissario Straordinario per l'emergenza sanitaria nazionale, uno degli imputati aveva ottenuto una somma di denaro quale compenso per indurre il pubblico agente ad affidare ad un gruppo imprenditoriale una posizione privilegiata nelle forniture dalla Cina di mascherine protettive, «in aperta violazione dei doveri di imparzialità richiamati espressamente dall'art. 122 del dl n. 18/20 (cd. decreto cura Italia) e delle norme sulla forma scritta *ad substantiam* dei

contratti della pubblica amministrazione», e quindi per indurre il medesimo a compiere «fatti che, nella legislazione all'epoca vigente, costituivano ipotesi di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) a vantaggio indebito di privati». L'abrogazione della fattispecie di abuso di ufficio, con il venir meno della rilevanza penale della condotta oggetto dell'induzione, richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 346-*bis* cod. pen., aveva il potenziale effetto di far cadere questa contestazione.

I.1.3. La complessa questione va inquadrata riportando il **contenuto della norma convenzionale assunta a parametro interposto** e ripercorrendo la successione delle disposizioni con le quali è stata data attuazione **all'obbligo convenzionale dal 2012 ad oggi**.

L'art. 12 della Convenzione di Strasburgo recita, nella traduzione non ufficiale allegata alla legge di conversione: *“Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato”¹.*

L'art. 37 della Convenzione prevede la possibilità, per gli Stati firmatari, di apporre, all'atto della ratifica, riserve relative ad alcune previsioni, tra cui lo stesso art. 12. L'Italia, all'atto della ratifica dello strumento, ha apposto due riserve, con efficacia temporale dal 1° ottobre 2013 al 1° ottobre 2019, con le quali limitava, tra l'altro, l'attuazione dell'obbligo di incriminazione alle condotte commesse nell'ambito di una relazione esistente con il pubblico agente, finalizzate a remunerare il compimento di una condotta antidoverosa. In attuazione dell'obbligo pattizio, la legge n. 190 del 2012 ha quindi previsto, in un nuovo art. 346-*bis* cod. pen., una fattispecie di traffico di influenze illecite, affiancata a quella preesistente di millantato credito, disciplinata dall'art. 346 cod. pen.

Rispetto all'obbligo di incriminazione dell'art. 12, la norma, conformemente alla riserva apposta, lo limitava alle relazioni “esistenti” con un pubblico agente, sì da marcare una netta distinzione rispetto all'ipotesi di millantato credito, di cui all'art. 346 cod. pen. Inoltre, richiedeva che la remunerazione dell'illecito fosse costituita da un vantaggio patrimoniale. Infine, descriveva in via alternativa l'oggetto del patto, analogamente a quanto già previsto dalla parallela norma incriminatrice del millantato credito, a) in termini di «mediazione illecita» verso il pubblico agente, ovvero b) in termini di “remunerazione” dello stesso, «in relazione al compimento di un

¹ Testo ufficiale inglese dell'art. 12: *«Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result»*

atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»: inciso, quest'ultimo, che la giurisprudenza ha riferito a entrambe le ipotesi alternative di accordo (da ultimo, v. Sez. 6, n. 25650 del 05/03/2024, Gasbarro, Rv. 286766 – 01).

Nel 2019, con legge n. 3, il testo dell'art. 346-*bis* cod. pen., previa abrogazione del millantato credito, fu nuovamente modificato, anche tenendo conto dei rilievi formulati rispetto alla previgente disciplina dal Group of States against Corruption (GRECO), organismo cui l'art. 24 della Convenzione demanda la verifica dell'attuazione degli obblighi convenzionali da parte degli Stati firmatari. Il nuovo testo si allinea maggiormente all'obbligo di incriminazione dell'art. 12 della Convenzione, le cui riserve temporanee non furono rinnovate. Veniva previsto che il mediatore sfruttasse o vantasse «relazioni esistenti o asserite» con un pubblico agente, che la promessa o la dazione concernessero, genericamente, «denaro o altra utilità», che il patto avesse a oggetto, alternativamente, a) una «mediazione illecita» verso il pubblico agente, in termini identici rispetto alla formulazione precedente (salva l'estensione del reato ai pubblici ufficiali stranieri di cui all'art. 322-*bis* cod. pen.), ovvero b) la «remunerazione» dello stesso pubblico agente «in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»: espressione, atta a comprendere anche l'ipotesi della corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 cod. pen.

Nel 2024, con la disposizione censurata veniva nuovamente modificata la fattispecie incriminatrice. Si ritorna alla «utilizzazione intenzionale» di «relazioni esistenti», con conseguente espunzione dall'area di rilevanza penale dell'ipotesi della vanteria di relazioni inesistenti; oggetto della promessa o della dazione torna ad essere «denaro o altra utilità economica» ma soprattutto, nella nuova formulazione della norma il patto illecito ha ora a oggetto oltre che la «remunerazione» del pubblico agente «in relazione all'esercizio delle sue funzioni», ipotesi riferibile alla corruzione anche impropria di cui all'art. 318 cod. pen., un'«altra mediazione illecita» con lo stesso. La definizione di mediazione illecita, contenuta nel secondo comma indica i caratteri essenziali dell'atto del pubblico ufficiale cui il patto illecito è volto: a) la contrarietà ai doveri d'ufficio, b) il suo carattere costitutivo di «reato», e c) la sua idoneità a produrre un «vantaggio indebito».

Ad avviso del rimettente, la mancata riproposizione nella nuova norma sul traffico di influenze di una incriminazione che rifletta il «contenuto minimo» previsto dall'art. 12 della Convenzione, contenuto da ritenersi obbligatorio (come emerge dalla locuzione «shall adopt» del testo inglese originale), violerebbe gli artt. 11 e 117 Cost., primo comma, con parametro interposto l'art. 12 della Convenzione di Strasburgo.

I.1.4. La Corte, anche sulla scorta delle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato, affronta le questioni di legittimità costituzionale proposte partendo da una **perimetrazione dell'oggetto della reale censura dell'ordinanza di rimessione**. Benché il rimettente abbia invocato un intervento ablativo che facesse «rivivere» il testo dell'art. 346-*bis* cod. pen. come risultante dalla riforma del 2019, ritenuto conforme agli obblighi pattizi di incriminazione, esso finisce per appuntarsi su di un unico profilo, e cioè sulla definizione di «mediazione illecita» di cui al nuovo

secondo comma dell'art. 346-*bis* cod. pen., unico peraltro rilevante nel caso al suo esame. L'ordinanza richiede infatti che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, «nella parte in cui, nel richiedere che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato, non prevede, tra le possibili finalità della condotta, i fatti rientranti nella ormai abrogata ipotesi di abuso di ufficio». La censura di costituzionalità investe quindi l'inciso «costituente reato», stabilito dal nuovo secondo comma dell'art. 346-*bis* cod. pen., ritenendolo non compatibile con l'obbligo di incriminazione discendente dall'art. 12 della Convenzione.

I.1.5. In via preliminare, la Corte, richiamando la sentenza 95 del 2025 sull'abuso di ufficio, **ritiene fondata l'eccezione sollevata da una delle parti private di inammissibilità della questione relativa alla violazione dell'art. 11 Cost.**, chiarendo che le «limitazioni di sovranità» menzionate nell'art. 11 Cost., per interpretazione costante, non riguarderebbero obblighi derivanti da convenzioni internazionali, ma solo da fonti di diritto europeo.

Rigetta invece le restanti eccezioni di inammissibilità, tra cui quella sollevata dalla difesa erariale e dalle parti private, secondo cui non sarebbe consentito proporre una questione tendente a conseguire una pronuncia *in malam partem* in materia penale, al di fuori delle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, che riguardano esclusivamente violazione di obblighi sovranazionali derivanti dal diritto eurounitario e di quelli non di matrice pattizia.

Sempre riportandosi alle motivazioni espresse nella sentenza n. 95 del 2025 (punto 5.3.3. del *Considerato in diritto*), la Consulta chiarisce che una eventuale ipotesi di illegittimità costituzionale derivante da violazione di norme sovranazionali che conduce a nuove incriminazioni non è incompatibile con il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., «sempre che la responsabilità penale che ne risulti discenda comunque dalla legge statale, e non direttamente dalla norma internazionale o unionale», e ciò anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla Corte non sia «richiesto di ripristinare integralmente la vigenza di una disposizione incriminatrice abrogata dal legislatore in violazione di un obbligo internazionale», ma di eliminare «un singolo requisito di una disposizione incriminatrice».

I.1.6. **Nel merito, ritiene tuttavia la questione infondata**, giacché, a suo avviso, la formulazione dell'art. 346-*bis* cod. pen., come risultante dalla novella del 2024, **non contrasta con l'obbligo di incriminazione stabilito dalla norma pattizia e dunque non presenta profili di frizione con essa e con l'art. 117 Cost.**

I.1.6.1. La Corte prende le mosse dall'assunto, contestato da alcune delle parti intervenute, della cogenza dell'obbligo di incriminazione del traffico di influenze derivante dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo. Come correttamente indicato dal rimettente, infatti, da detto art. 12 **discende un obbligo, a carico degli Stati contraenti, di criminalizzare le condotte di traffico di influenze**, obbligo che vincola, nella sua integralità, anche l'Italia, che nel 2019 non ha rinnovato le riserve apposte all'atto della ratifica della Convenzione. La genericità della formula usata nella disposizione, osserva il Giudice delle leggi, «non fa venir meno la vincolatività

dell'obbligo, ma apre uno spazio di discrezionalità per il legislatore nazionale, sul quale incombe l'obbligo costituzionale di formulare con precisione l'ambito applicativo della norma incriminatrice che attua l'obbligo internazionale». Peraltro, tanto il testo della norma pattizia, che utilizza la locuzione "*shall adopt*", quanto la scelta di collocare la norma nel capitolo dedicato alle «*Measures to be taken at national level*» e, in generale, di imporre l'adozione di sanzioni specifiche, confermano la natura cogente dell'impegno dello Stato contraente di prevedere il reato nell'ordinamento nazionale. Anche la possibilità di apporre riserve, cui lo Stato italiano ha rinunciato, contribuisce a corroborare questa interpretazione.

Né depone nel senso dell'insussistenza dell'obbligo, la circostanza che la proposta di direttiva in materia di corruzione (UE COM-2023-234 final) della Commissione europea preveda espressamente un obbligo di criminalizzazione del traffico di influenze, in quanto è del tutto usuale che il diritto dell'Unione sostanzialmente riproduca, anche in materia penale, obblighi già previsti a carico degli Stati membri dal diritto internazionale pattizio allo scopo di conferire a tali obblighi la speciale vincolatività loro assicurata dalla fonte unionale.

I.1.6.2. Il tema di riflessione, prosegue la Consulta, **concerne piuttosto la concreta estensione dell'obbligo dell'art. 12**, onde verificare se la modifica in senso riduttivo della portata incriminatrice del reato di cui all'art. 346-*bis* cod. pen. oggetto della novella del 2024 **abbia o meno violato l'obbligo medesimo**.

In via generale, la Corte si sofferma sulla (voluta) vaghezza e imprecisione dell'art. 12 della Convenzione, chiarendo che una tale tecnica redazionale sia giustificata dalla necessità di trovare applicazione in ordinamenti anche molto diversi tra loro.

Gli obblighi della norma convenzionale sono infatti «fisiologicamente connotati dall'uso di formule elastiche e relativamente generiche, che assicurano agli Stati contraenti la discrezionalità indispensabile per adattare l'obbligo di raggiungere le finalità indicate dallo strumento internazionale in maniera congeniale alle peculiarità di ciascun ordinamento nazionale ed relativi ai vincoli domestici di natura costituzionale». La vaghezza della formulazione non contrasta, aggiunge, con il principio di tassatività che pervade la materia penale: il principio di legalità in materia penale obbliga infatti solo il legislatore nazionale a prevedere in termini precisi i contorni di ogni incriminazione nel momento in cui introduce nell'ordinamento domestico una legge penale, ma non concerne gli Stati (compreso quello italiano) nella fase di negoziazione e ratifica di uno strumento internazionale che ponga obblighi di incriminazione. E' quindi possibile «che lo strumento internazionale che stabilisca un obbligo di criminalizzazione utilizzi formulazioni ampie che, se trasposte meccanicamente nella legislazione penale del singolo Stato, darebbero luogo a una violazione del principio di legalità in materia penale. Spetterà in tal caso al legislatore nazionale configurare la legge incriminatrice nell'ordinamento interno in maniera tale da assicurarne la conformità agli scopi perseguiti dal trattato (...) assicurando al contempo che i contorni dell'incriminazione siano tracciati in forma precisa, in ossequio al vincolo costituzionale discendente, nel nostro Paese, dall'art. 25, secondo comma, Cost.».

L'ampiezza ed elasticità dei margini dell'obbligo di incriminazione stabilito dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo ha tuttavia reso necessaria un'opera di concretizzazione e precisazione da parte del legislatore nazionale. Vale la pena di riportare testualmente i passi con cui la Corte affronta il significato convenzionale della nozione di "traffico di influenze" (in inglese "improper influence", in francese l'ancor più vago "*exercer une influence*" sulla decisione del pubblico agente), in cui è chiaro lo sforzo dei contraenti di trovare un minimo denominatore comune e in cui «l'unica indicazione ragionevolmente certa è quella relativa alla necessità di tenere fuori i fenomeni di (legittimo) *lobbying* dall'area dell'incriminazione».

«L'*Explanatory Report* della Convenzione – rilevante quale mezzo complementare di interpretazione ai fini della ricostruzione del significato del trattato ai sensi dell'art. 32 della [citata] Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – illustra lo scopo dell'incriminazione, la cui introduzione è richiesta agli Stati contraenti. Essa mira a tutelare la trasparenza e l'imparzialità nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni, colpendo il «*corrupt behaviour*» delle persone che sono nelle vicinanze del potere e cercano di ottenere vantaggi da questa posizione, ciò che contribuisce a creare quella che lo stesso *Report* definisce una «atmosfera di corruzione», o «sottofondo di corruzione», che mina la fiducia posta dai cittadini nella imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione. Il successivo paragrafo 65 individua l'essenza del reato nell'impegno, che il mediatore («*peddler*») assume nei confronti di chi gli corrisponda o prometta un indebito vantaggio, di esercitare una «*improper influence*» sul processo decisionale del pubblico agente stesso, precisando in proposito che una «"*[i]mproper influence*" must contain a corrupt intent by the influence peddler: acknowledged forms of lobbying do not fall under this notion». A quest'ultimo riguardo occorre precisare, in primo luogo, che il concetto di «*corrupt intent*» richiama, evidentemente, la nozione di «*corruption*»: termine che, in inglese, ha un'area semantica più ampia rispetto all'italiano "corruzione" (indicato come «*bribery*» nel linguaggio convenzionale), comprendendo la generalità dei reati commessi contro la pubblica amministrazione, che ne turbano il corretto e imparziale funzionamento.»

Il *Report*, sempre al paragrafo 65, esclude dalla nozione di «*improper influence*» le forme "riconosciute" («*acknowledged*») di *lobbying*, attività di influenza sulla pubblica amministrazione i cui confini di liceità non vengono però in alcun modo precisati.

Di fronte alla elasticità del requisito convenzionale della «*improper influence*», tra il 2012 e il 2024 il legislatore nazionale ha adottato le diverse tecniche di trasposizione riportate *supra* in riferimento alle diverse formulazioni dell'art. 346-bis cod. pen.

In particolare, con la legge n. 114 del 2024, si è confermato che l'accordo può alternativamente avere a oggetto, in successione invertita rispetto alle precedenti versioni della disposizione: a) la remunerazione del pubblico agente «in relazione all'esercizio delle sue funzioni»; ovvero b) un'«altra mediazione illecita», definita al secondo comma come «una mediazione mirante a ottenere dal pubblico agente una condotta non solo contraria ai doveri d'ufficio (come già era sotto il vigore della legge n. 190 del 2012, sulla base della interpretazione

adottata dalla giurisprudenza), ma anche «costituente reato», che produca un indebito vantaggio a chi abbia dato o promesso al mediatore denaro o altra utilità economica».

1.1.6.3. L'abrogazione della fattispecie di abuso di ufficio - in uno con la riduzione della sfera di applicazione della fattispecie penale di traffico di influenze - ha, rispetto alle precedenti versioni, significativamente contratto l'ambito di applicazione della fattispecie penale, da cui «sfuggono, in particolare, tutti gli accordi onerosi tra privati e mediatori aventi a oggetto l'impegno di questi ultimi a ottenere da pubblici agenti – con mezzi diversi dalla corruzione – condotte non solo favorevoli ai privati, ma anche contrarie ai doveri d'ufficio degli stessi pubblici agenti, laddove non costitutive di altro reato». La Corte osserva che restano oggi penalmente irrilevanti gli accordi con cui il privato mira a ottenere favori indebiti da un pubblico agente, attraverso l'intervento di un mediatore remunerato per tale servizio, tanto «nell'ipotesi in cui successivamente il mediatore non si attivi, o comunque non riesca a ottenere dal pubblico agente la condotta antidoverosa cui il privato aspira» quanto in quella in cui, invece, il «mediatore riesca effettivamente a ottenere dal pubblico agente il risultato illegittimo sperato, con mezzi diversi dalla corruzione (ad esempio, facendo leva su pregressi rapporti personali, sul timore determinato dalla propria caratura criminale, o sulla comune militanza politica), provocando così una concreta distorsione dell'attività amministrativa a vantaggio del privato. Parimenti, resta oggi priva di sanzione penale anche l'ipotesi in cui il mediatore sia egli stesso un pubblico agente, allorché il suo intervento presso altro pubblico agente, finalizzato a ottenere – con mezzi diversi dalla corruzione – un provvedimento favorevole al privato, non sia di per sé connesso all'esercizio della propria funzione o dei propri poteri».

Cionondimeno, **la Corte non ritiene una simile «riscrittura della disposizione**, pur se significativamente limitativa della tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione», **di per sé incompatibile con l'obbligo stabilito dall'art. 12 della Convenzione di Strasburgo.**

Osserva infatti che, da un lato, la norma convenzionale lascia ampio margine al legislatore nazionale per precisare e definire in che consista quell'«*improper influence*» che il mediatore si impegna a esercitare nei confronti del pubblico agente e, dall'altro, «la scelta del legislatore del 2024 di definire direttamente il concetto di “mediazione illecita”, in precedenza oggetto di oscillanti letture giurisprudenziali determinate dalla sua indubbia vaghezza semantica, appare essa stessa coerente con il principio costituzionale di sufficiente precisione della legge penale, che vincola il legislatore italiano nella fase di trasposizione degli obblighi di criminalizzazione assunti in sede internazionale». La scelta, poi - aggiunge la Corte - di non ancorare la definizione legislativa di mediazione illecita alla mera contrarietà della condotta ai doveri d'ufficio, ma di richiedere che la condotta auspicata del pubblico agente oggetto dell'accordo sia altresì costitutiva di reato, è coerente con la parallela decisione di abolire il delitto di abuso d'ufficio, in quanto entrambi gli interventi «si pongono, in effetti, in linea di continuità con le risalenti preoccupazioni, da tempo ritenute dal legislatore fonte di preoccupazione «che anche quella nozione lasciasse ai giudici, e prima ancora ai pubblici ministeri, un eccessivo margine di

discrezionalità nell'individuazione delle condotte punibili, con conseguente pregiudizio per la prevedibilità dell'applicazione della legge penale».

I.1.6.4. Conclude dunque la Corte che, la pur restrittiva definizione di «mediazione illecita» che ne è scaturita **appare ancora collocarsi, «all'interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale**, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale».

Pur, dunque, escludendo che la modifica dell'art. 346-*bis* cod. pen. si sia posta in contrasto con gli obblighi pattizi della Convenzione di Strasburgo, e dunque con l'art. 117, primo comma, Cost., la Consulta ha ritenuto «opportuno invitare il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attività di *lobbying*, da tempo e da più parti auspicata. Tale disciplina appare necessaria, al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l'inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull'operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti».

Una tale operazione di distinzione delle condotte lecite di *lobbying* da quelle illecite «potrebbe eventualmente **consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, sì da assicurare una più incisiva tutela degli stessi interessi collettivi** – essi pure di rango costituzionale – all'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione».

I.2. Mancata possibilità di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di incendio boschivo colposo: infondatezza della q.l.c. dell'art. 168-*bis* cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423-*bis*, secondo comma, cod. pen.

I.2.1. Con sentenza **n. 191 del 2025, depositata il 19 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, comma primo, cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

I.2.2. **Il giudice a quo** (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari) dubitava della intrinseca ragionevolezza dell'art. 168-*bis*, comma primo, cod. pen., nella parte in cui «non consente la sospensione del processo con messa alla prova, in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-*bis*, secondo comma, c.p.». A suo avviso, infatti, la norma censurata, che delimita l'ambito applicativo della messa alla prova facendo, da un lato, riferimento alla pena edittale massima del reato per cui si procede e, dall'altro consentendo, in virtù del rinvio all'elenco di fattispecie dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., l'accesso al

beneficio a reati punibili con pene anche superiori a quattro anni di reclusione, **presenterebbe profili di intrinseca irragionevolezza nel non includere anche il delitto di cui all'art. 423-bis, comma secondo, cod. pen.** tra le fattispecie cui è applicabile l'istituto deflattivo. Tale delitto è infatti punito meno gravemente di alcuni reati dell'elenco dell'art. 550 cod. proc. pen. e, stante la sua natura colposa, più incline a consentire percorsi risocializzanti o riparatori. Peraltro, aggiunge il rimettente, l'ampliamento operato all'art. 168-bis cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, che vi ha incluso fattispecie criminose dolose, caratterizzate dalla «semplicità dell'accertamento processuale», ma punite con una pena edittale massima fino a sei anni di reclusione, rende l'esclusione dell'incendio boschivo colposo ancor più irrazionale, in quanto disciplina l'accesso al beneficio non secondo «valutazioni discrezionali del legislatore sul reato specifico» e sulla sua gravità, bensì applicando un criterio, quello «dell'accertamento processuale», a suo avviso eccentrico rispetto alla *ratio* che fonda la scelta dell'ammissibilità o meno della messa alla prova, incentrata invece sulla gravità del reato.

I.2.3. La Corte ritiene la questione non fondata, giacché la censura del rimettente finisce per colpire **in via generale ed astratta il meccanismo del rinvio all'elenco dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.**, senza evidenziare in concreto le ragioni per le quali il reato escluso dall'applicazione della messa alla prova meriti invece di esservi ricompreso per le sue specifiche caratteristiche oppure in rapporto con altre fattispecie per le quali l'applicazione sia possibile.

In più pronunce, osserva, la giurisprudenza costituzionale si è espressa in relazione alle scelte del legislatore nel fissare i limiti oggettivi dell'accesso agli istituti del diritto penale punitivo "non carcerario", «riferendoli ai limiti di pena o a "specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione)»», riconoscendogli ampia discrezionalità, salvo che non conduca ad esiti manifestamente irragionevoli, creando insostenibili disparità di trattamento (così, da ultimo, sentenze n. 139 del 2025 e n. 157 del 2025).

In particolare, il ricorso alla tecnica del "rinvio mobile" a tutti i reati indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., cui consegue l'ammissione alla messa alla prova per reati con limiti edittali minimi e massimi significativi, è stata già ritenuta espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole (sentenze n. 157 e n. 139 del 2025, e n. 146 del 2023).

Né, prosegue la Corte, «la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo». Infatti, il rimettente parte da un duplice assunto, secondo cui il reato colposo si presta, di per sé, a percorsi di risocializzazione del reo e che la risocializzazione sia l'unica *ratio* della messa alla prova, con la conseguenza che tutti i reati colposi dovrebbero rientrarvi. Tuttavia, la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva, e inoltre l'attribuzione di rilevanza penale anche a condotte colpose, come nell'incendio boschivo, attesta l'importanza che il legislatore attribuisce al bene giuridico tutelato, giustificando le sue scelte processuali.

Come osservato in alcune precedenti pronunce costituzionali, la tecnica normativa del rinvio (recettizio o mobile) a una norma che disciplina un diverso istituto può, in taluni casi, creare «insostenibili disparità di trattamento» o condurre «a risultati manifestamente sproporzionati» rispetto a specifiche ipotesi di reato, che risultano invece ammesse ovvero escluse dalla messa alla prova in modo manifestamente incongruo rispetto al conseguimento delle «finalità risocializzanti, da un lato, e deflative, dall'altro», proprie dell'istituto (sentenza n. 90 del 2025), tanto più che «le fattispecie di reato [...] elencate nell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al quale, come detto, rinvia l'art. 168-*bis* cod. pen. [...] presentano elementi di notevole disomogeneità, tanto che è problematico individuarne un'univoca e coerente ratio ispiratrice» (sentenza n. 157 del 2025). Alle eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, la Corte ha in passato posto rimedio, come ad esempio accaduto con la sentenza n. 90 del 2025 sul “piccolo spaccio”, proprio valutando in concreto se il reato escluso dall'ambito applicativo dell'istituto in virtù della sua struttura e della sua oggettività giuridica, anche mediante un'analisi comparativa con le fattispecie criminose incluse nell'elenco di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. meriti invece di esservi ricompreso.

Ma questo non è il caso del giudizio *a quo*, in cui la censura riguarda in via astratta e generale la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile al citato comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., ritenuta in più occasioni legittima forma di esercizio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, sicché la questione è stata dichiarata non fondata.

I.3. Configurabilità del furto in abitazione in caso di sottrazione di beni dalle parti comuni dell'edificio e, in subordine, mancata previsione del fatto di lieve entità: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 624-*bis* cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., e, subordinatamente, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

I.3.1. Con sentenza **n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* cod. pen. sollevate, in via principale, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. «nella parte in cui – in base all'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente – si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali» e in via subordinata, in relazione agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., «nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

I.3.2. **Il giudice a quo** (Tribunale di Firenze in composizione monocratica), trovandosi a valutare la responsabilità dell'autore di una condotta di furto di una scatola contenente “anticaglie” del valore di circa 500,00 euro nell'androne di un palazzo, dubitava della

ragionevolezza, nonché della conformità al principio di offensività enucleabile dall'art. 25, secondo comma, Cost., della norma, nella parte in cui – nella interpretazione data dal diritto vivente – considera gli spazi comuni di un edificio condominiale pertinenze di un «luogo di privata dimora» ai fini dell'applicazione della fattispecie.

La censura di irragionevolezza si appunta sulla differenza, a suo avviso rilevante, tra le pertinenze delle proprietà individuali (garage, magazzino degli attrezzi, locale lavanderia) e gli spazi comuni di un edificio condominiale che, normalmente frequentati da un numero elevato di persone, spesso fra loro sconosciute, presenterebbe un livello di sicurezza e riservatezza «decisamente ridotto» rispetto alle ipotesi di abitazione e pertinenze private, «e più prossimo a quello degli spazi pubblici». La notevole distanza dall'ipotesi in cui la condotta si svolga nella abitazione privata è confermata dal diverso tipo di tutela della riservatezza assicurato dal legislatore alle abitazioni private rispetto agli spazi condominiali: cita gli esempi della mancanza di autorizzazione preventiva per le riprese video disposte dalla polizia giudiziaria nell'atrio o nel vano scale di un immobile condominiale e l'esclusione delle scale condominiali e i relativi pianerottoli dai luoghi oggetto del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all'art. 615-*bis* cod. pen.

Quanto alle questioni sollevate in via subordinata, il rimettente, pur consapevole che analoga questione era stata dichiarata inammissibile con sentenza 117 del 2021, auspicava che la Corte potesse mutare avviso, alla luce della sua successiva giurisprudenza, che ha introdotto un'analoga fattispecie attenuata, rispettivamente, per i reati di rapina ed estorsione (sono citate le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023), nonché alla luce del progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio del furto in abitazione, che dal 2019, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 36. Un tale trattamento, in mancanza dell'intervento additivo richiesto, si porrebbe a suo avviso in contrasto con l'art. 3 Cost., comportando una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva, con conseguente «effetto frustrante per la finalità rieducativa della pena, espressa dall'art. 27, terzo comma, Cost., perché una sanzione violativa del canone di proporzionalità verrebbe necessariamente percepita dal condannato come ingiusta».

1.3.3. La Corte dichiarava entrambe **le serie di questioni non fondate**.

1.3.3.1. In merito alla **prima serie**, ricorda come l'estensione della incriminazione alle condotte realizzate nelle «pertinenze» della privata dimora trovi la sua ragione nella funzione servente e protettiva di tali spazi alla «privata dimora» (intesa quale proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità, come affermato dalle Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01). La maggiore offensività del furto di un bene sito in una pertinenza, che giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per il furto commesso in un luogo di privata dimora, trova fondamento proprio in questa strumentalità degli spazi alle esigenze di vita domestica del proprietario. D'altra parte, in virtù di questa estensione, si realizza un rafforzamento della tutela prevista per la privata dimora, «così presidiata anche rispetto ai beni

destinati al servizio della stessa, che costituiscono ambiti nei quali possono svolgersi attività della vita privata connesse alla dimensione del domicilio», come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01). Ora, una tale esigenza sussiste anche con riferimento alle parti comuni dell'edificio condominiale, poiché esse sono costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate, nella loro interezza, dai comproprietari *pro quota*.

La diversa disciplina delle videoriprese e l'esclusione degli spazi comuni degli edifici dall'ambito delle interferenze illecite ex art. 615-*bis* cod. pen. trova invece fondamento nella diversa accezione del concetto di «domicilio» rispetto a quella che viene in rilievo per il furto, poiché riguarda il domicilio inteso come luogo nel quale la persona si sottrae alle ingerenze esterne, in quanto le è consentita «l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui» (così, fra le altre, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 01).

1.3.3.2. Passando alla questione subordinata, il rimettente, come si è detto, dubita della legittimità costituzionale della norma incriminatrice nella parte in cui non contempla una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità. Oltre ad adeguare la sanzione al disvalore della condotta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la modifica richiesta consentirebbe, a suo avviso, anche di eliminare la disparità di trattamento rispetto ai reati di rapina ed estorsione.

Neppure tale questione è ritenuta fondata.

La scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore per i furti commessi nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze è stata già ritenuta “in sé” ragionevole dalla giurisprudenza costituzionale. Già la sentenza n. 216 del 2019, in relazione al diverso profilo del divieto di sospensione dell'esecuzione penale per il furto in abitazione ha chiarito che esso trova la sua ratio nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato». Né il mancato uso di violenza nei confronti delle persone fa venir meno la gravità della condotta (ord. n. 67 del 2020).

Inoltre, a differenza di altre fattispecie in cui la Corte ha ritenuto necessario introdurre la “valvola di sicurezza” dell'attenuante del fatto di speciale tenuità, come rapina ed estorsione, connotate da ampia latitudine applicativa, «la condotta punita dall'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. **è descritta in termini definiti**, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta». Citando la precedente sentenza n. 117 del 2021, la Consulta ha quindi chiarito, quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, che «quest'ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell'abitazione altrui».

1.4. Mancata previsione della diminuzione della lieve entità del fatto per il reato di violenza sessuale di gruppo: illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di violenza sessuale di gruppo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

1.4.1. Con sentenza n. 202, depositata il 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* cod. pen., «nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

1.4.2. **Il giudice a quo** (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano), trovandosi a valutare una condotta, da lui ritenuta di modesta entità, di violenza sessuale di gruppo posti in essere in danno della persona offesa (la vittima era stata adescata con il pretesto di un rapporto sessuale, condotta in un luogo dove era stata rapinata e, in quel frangente, palpeggiata nelle parti intime al di sopra dei vestiti), ha ritenuto necessario riproporre alla Corte la questione relativa alla mancata previsione dell'attenuante della minore gravità nel reato in esame, **già oggetto di precedenti pronunce di infondatezza**, alla luce del **nuovo quadro normativo e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di proporzionalità della pena**.

Gli elementi che, a suo avviso, giustificano il rinnovato scrutinio di costituzionalità, già oggetto della sentenza di infondatezza n. 325 del 2005 (seguita poi dalla ordinanza n. 170 del 2006, di manifesta infondatezza della medesima questione), risiedono nell'inasprimento della cornice edittale del reato in esame operata dalla legge n. 69 del 2019, con un incremento sanzionatorio del 20 per cento circa tanto per il minimo quanto per il massimo, senza che sia previsto un meccanismo di attenuazione per i casi di minore gravità, come invece nelle analoghe fattispecie di violenza sessuale (art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen.) e di atti sessuali compiuti con minorenni (art. 609-*quater*, sesto comma, cod. pen.). Ciò implica, secondo il rimettente, una violazione dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento, nonché dell'art. 27 Cost., primo comma, per l'intrinseca impossibilità di proporzionare la pena alle caratteristiche del fatto, e comma terzo, in quanto una pena sproporzionata, derivante dall'omissione censurata, rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta e, quindi, ne svilisce la funzione rieducativa.

Aggiunge che la differenza di trattamento, derivante dalla mancata previsione dell'attenuante per i casi di minore gravità per il reato di violenza sessuale di gruppo, non può ritenersi giustificata dalla «diversità oggettiva delle due fattispecie», essendo, questa, già valorizzata dal legislatore tramite la previsione di due cornici edittali completamente differenti.

1.4.3. **La Consulta ha accolto le questioni proposte**, ritenendo che il proprio precedente (sentenza di rigetto n. 325 del 2005) potesse essere reconsiderato «alla luce dell'evoluzione del

quadro normativo e dei propri pertinenti indirizzi giurisprudenziali», come prospettato dal rimettente.

I.4.3.1. Come di recente chiarito dal giudice costituzionale in relazione a diverse questioni (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del *Considerato in diritto* e sentenza n. 24 del 2025), «il tendenziale **rispetto dei propri precedenti** – unitamente alla coerenza dell'interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è condizione essenziale per l'autorevolezza delle decisioni di qualsiasi giurisdizione superiore», resta la possibilità per la Corte di rimeditare i propri orientamenti «allorché sussistano ragioni di particolare coerenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l'inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa».

Nella sentenza n. 325 del 2005, la Corte aveva ritenuto la questione infondata osservando che le proprie precedenti pronunce di accoglimento, relative ad altre fattispecie, per «superamento del limite della ragionevolezza» derivavano dal confronto diretto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio, oppure tra disposizioni in cui la pena non mutava se il fatto si arrestava allo stadio del tentativo. In quel caso, la mancata previsione dell'attenuante invece presente nella fattispecie di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. era stata ritenuta non irragionevole, «attesa la peculiare e intrinseca gravità dell'offesa recata da più persone riunite».

Tuttavia, si osserva, **la prospettiva è mutata sotto un duplice profilo**, consentendo di giungere a una conclusione diversa.

Da un lato, infatti, si è assistito ad un **significativo aumento della cornice edittale** del reato di violenza sessuale di gruppo, in misura tale da determinare una differenza di ben sei anni di reclusione tra il minimo edittale del reato di cui all'art. 609-*octies* e la pena risultante dalla applicazione della diminuzione per i fatti di minore gravità per la sola ipotesi di cui all'art. 609-*bis*.

Dall'altro, rispetto alla sentenza n. 325 del 2005 viene in rilievo la «progressiva **maggior attenzione mostrata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di margini di sindacabilità della dosimetria penale e di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione**», in cui il Giudice delle leggi, «gradatamente affrancando il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis*, ha progressivamente privilegiato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena», che guarda alla «ragionevolezza e proporzionalità della pena» rispetto al fatto concreto (sentenze n. 284 del 2019, n. 136 del 2020 e n. 91 del 2024). Una tale prospettiva ha condotto, in fattispecie caratterizzate da un minimo edittale significativamente elevato e da una latitudine applicativa tale da ricomprendere condotte dal

disvalore marcatamente dissimile, alla necessità di prevedere delle “valvole di sicurezza” idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto (come avvenuto nelle sentenze n. 91 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del 2012, relative, rispettivamente, ai reati di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, estorsione, sabotaggio militare e sequestro di persona a scopo di estorsione).

Osserva peraltro la Consulta che, al di là di tale mutamento nella giurisprudenza costituzionale, già nel sistema sono presenti ipotesi in cui il legislatore prevede un'attenuante per i casi di minore gravità, quali il sequestro a scopo di coazione ex art. 289-ter, terzo comma, cod. pen., e, come clausola generale applicabile ai delitti contro la personalità dello Stato (art. 311 cod. pen.) e a gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (quelli indicati dall'art. 323-bis cod. pen.) e, soprattutto, i reati di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis e 609-quater cod. pen.

1.4.3.2. Nella fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen., i profili valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere necessaria l'indicata “valvola di sicurezza” a garanzia della proporzionalità della pena, vale a dire l'estesa latitudine normativa e il minimo edittale particolarmente elevato, sono entrambi presenti. In particolare, «l'ampiezza della nozione di atto di violenza sessuale (comprensiva della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, originariamente previsti dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.) si caratterizza per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente».

Le considerazioni svolte nella precedente pronuncia n. 325 del 2005 in merito alla maggiore lesività del delitto in esame rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, dovuta alla presenza di più persone riunite, tale da differenziare anche qualitativamente la fattispecie, sono comunque, osserva la Corte, già valorizzate dal legislatore nel farne un delitto autonomo, anziché una circostanza aggravante, e nel comminare un più severo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen.

Tuttavia, anche per la violenza sessuale di gruppo, «si pone la medesima esigenza cui è ispirata l'introduzione dell'attenuante per i casi di minore gravità prevista per la fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen, ovvero a garantire un temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la libertà sessuale della persona offesa in maniera marcatamente diversificata».

Né, prosegue la Corte, «può assumere alcuna rilevanza, in tale ottica, l'attenuante prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen. per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. E ciò in quanto essa riguarda il contributo apportato dal singolo partecipe e non consente in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravità della fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in considerazione delle modalità esecutive del reato e della compromissione del bene giuridico tutelato».

1.5. Necessaria subordinazione della pena sospesa all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da parte del condannato per danneggiamento: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 635, quinto comma, cod. pen. sollevate in relazione all'art. 3 Cost.

1.5.1. Con sentenza **n. 207, depositata il 29 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen. (relativo alle modalità di applicazione della sospensione condizionale), in via principale e, in via gradata, della stessa disposizione «nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen.», limitate, in via ulteriormente gradata, alla applicabilità delle sole cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, in relazione all'art. 3 Cost.

1.5.2. **Il giudice a quo** (Tribunale di Firenze in composizione monocratica), in un procedimento per danneggiamento di un'automobile parcheggiata in strada da parte di un soggetto incensurato, censurava, in riferimento al **parametro della ragionevolezza ed eguaglianza, l'intero art. 635, quinto comma, cod. pen.**, il quale stabilisce che, per i reati di danneggiamento di cui ai precedenti commi, «la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». Imponendo, anche in presenza di persone incensurate, la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento dei suddetti obblighi, diversamente dalla disciplina generale, ex art. 165 cod. pen., che riserva tale imposizione ai soggetti che hanno già fruito del beneficio, la norma prevederebbe, a suo avviso, un irragionevole automatismo, dal momento che il ravvedimento di questi soggetti potrebbe essere assicurato dalla sola minaccia della revoca della sospensione condizionale nel caso di commissione di ulteriori delitti.

In via gradata, segnala **il contrasto della norma con il principio di eguaglianza**, almeno nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen., evidenziando la differenza con la disciplina del furto aggravato dalla violenza alle cose e dall'avere ad oggetto i medesimi beni (vale a dire quelli indicati nel primo comma, numero 7), dell'art. 625 cod. pen.). Non differente è la motivazione della questione posta in via ulteriormente gradata.

Tale ultima fattispecie, da ritenersi omogenea a quella dell'art. 635, comma secondo, n. 1) cod. pen. – che infatti ne risulta assorbito – come confermato dalla previsione di un identico regime di procedibilità, pur presentando un trattamento sanzionatorio più severo, una maggiore incisività dell'elemento psicologico (dolo specifico), non vede subordinare automaticamente la prima pena sospesa ad alcuna condizione.

1.5.3. Tutte le questioni sono state ritenute infondate.

1.5.3.1. La Corte, dopo aver brevemente ricostruito la **struttura del delitto di danneggiamento**, configurabile come delitto plurioffensivo a seguito della riforma del 2016 (art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7), che ne ha limitato la rilevanza penale alle ipotesi in cui l'aggressione al bene si accompagni a specifiche modalità, chiarisce come il delitto si risolva, «nella generalità dei casi, in condotte di insensato vandalismo, in quanto caratterizzate da una mera motivazione distruttiva».

Questa connotazione del delitto di danneggiamento non consente di ritenere «intrinsecamente irrazionale» la scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi. La funzione dell'istituto della pena sospesa, infatti, come affermato da recenti pronunce costituzionali (è citata la n. 208 del 2024) favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la minaccia della sua revoca, ma pure «attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero», i quali conferiscono «un contenuto risocializzativo anche “positivo” al beneficio».

Una tale vocazione rieducativa è particolarmente evidente proprio negli adempimenti contemplati dalla norma censurata: la reintegrazione dello *status quo ante*, che permette al reo di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua condotta illecita e la prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, «con chiaro richiamo al vincolo di solidarietà che deve legare i consociati all'interno del vivere civile».

D'altra parte, la costante giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione della sospensione condizionale, anche precludendone la concessione per determinate fattispecie indipendentemente dalla pena edittale comminata, tanto più non «integra un irrazionale e aprioristico automatismo legislativo la definizione del *quomodo* della sospensione medesima, mediante la sua necessaria subordinazione all'adempimento di determinati obblighi».

1.5.3.2. **Neppure è fondata la questione posta in via gradata**, con motivazioni che la Corte ritiene estensibili anche alla questione “ulteriormente gradata”.

Infatti, a parere della Consulta, l'omogeneità strutturale evidenziata dal rimettente tra furto aggravato ex artt. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. e la fattispecie di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede non sussiste. Nel secondo, a differenza del primo, la condotta di danneggiamento non è strumentale all'impossessamento del bene, ma è fine a sé stessa, denunciando un atteggiamento di indifferenza per i beni altrui.

Per questo, alla luce della specificità del reato, la differenziazione nella disciplina della sospensione condizionale della pena risponde ad una ragione ben precisa, collegata alla funzione specificamente rieducativa dell'istituto, risultando rispetto ad essa secondario il riferimento alla cornice edittale prevista dal legislatore.

Né, conclude la Corte, la previsione, per entrambi i delitti, di un omologo regime di procedibilità a querela ne giustifica la necessaria omologazione anche nel regime di sospensione della pena, in quanto la prima risponde ad una finalità deflattiva del lavoro giudiziario (sentenza

n. 9 del 2025) e la seconda, come si è detto, essenzialmente a realizzare la funzione rieducativa della pena.

I.6. Applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.: manifesta infondatezza delle q.l.c. dell'art. 131-*bis* cod. pen. «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost.

I.6.1. Con ordinanza **n. 219 depositata il 30 dicembre 2025**, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* cod. pen. «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost.

I.6.2. **Il giudice a quo** (Giudice di pace di Lecce), in un procedimento in cui la parte civile costituita si era opposta a un'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 - consapevole di non poter applicare l'art. 131-*bis* cod. pen. ai reati di sua competenza, sulla base dell'orientamento espresso da Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271588 – 01 - riteneva tale preclusione irragionevole nonché violativa dei diritti di difesa e del giusto processo. Benché con ordinanza n. 224 del 2021 la medesima questione, da lui stesso proposta, fosse stata dichiarata in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata, assumeva che la prospettiva potesse essere mutata in virtù del fatto che «il Giudice di pace (GOP) è divenuto stabile» nonché che la legge abbia attribuito ad esso «maggiori competenze».

I.6.3. **La Corte dichiara manifestamente infondata la questione posta in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.**, ripercorrendo le motivazioni già espresse nell'ordinanza n. 224 del 2021, avente ad oggetto questioni identiche.

In relazione agli **altri parametri indicati**, individua «lacune in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza», delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost. e, riprendendo le osservazioni dell'Avvocatura, chiarisce che le ragioni dell'asserito contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost. possono astrattamente ricondursi al contrasto con altri parametri, quali gli artt. 3 e 27 Cost., essendo richiamati il principio di proporzionalità della pena e la possibilità di intervento del Giudice delle leggi su scelte sanzionatorie irragionevoli.

Aggiunge, entrando nel merito, che già nel 2019 con sentenza 120, in relazione al parametro di cui all'art. 3 Cost., era stato «tra l'altro, affermato che “[l]e ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività [...] risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale”». Ricorda «il proprio costante orientamento secondo cui “il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)”». Infatti, come già evidenziato nell'ordinanza n. 224 del 2021, «la previsione

di “un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive” (sentenza n. 120 del 2019), e le distinte aree applicative degli istituti in esame giustificano, sul piano dell’art. 3 Cost., [la loro] alternatività».

Quanto alle «**circostanze**» **sopravvenute alla pronuncia dell’ordinanza n. 224 del 2021**, addotte dal rimettente a sostegno di una nuova richiesta di rivalutazione della questione, il fatto che il giudice onorario di pace sarebbe divenuto «stabile», nonché l’attribuzione allo stesso di «[m]aggiori competenze» non costituiscono novità suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di censura dell’art. 131-*bis* cod. pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: oltre a non chiarire il nesso tra la raggiunta «stabilità» del giudice di pace, da riferirsi all’istituto della conferma dei magistrati onorari in servizio (art. 29 d.lgs. n. 116 del 2017), e la questione prospettata, una tale conferma, «non muta la natura onoraria dei magistrati confermati, né, per quanto qui specificamente rileva, modifica le connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento davanti a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali risiedono, alla luce della sentenza n. 120 del 2019, le ragioni giustificative della alternatività degli istituti disciplinati dall’art. 131-*bis* cod. pen. e dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000».

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Mancata previsione di un’ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che disponga la restituzione degli atti all’autorità proponente per carenze probatorie: non fondatezza delle q.l.c. dell’art. 37, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

II. 1.1. Con sentenza **n. 182 del 2025, depositata il 5 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle medesime norme in relazione all’art. 47 della CDFUE, con l’art. 117 Cost., quale parametro interponente.

II. 1.2. **Oggetto del giudizio a quo**, in sede di legittimità, era il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione relativa al collegio del tribunale che, decidendo sulla richiesta di confisca (e preliminare sequestro) di beni del proposto depositata nell’ambito di un procedimento di prevenzione, aveva dapprima disposto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che le indagini non fossero complete e

indicando gli ulteriori accertamenti patrimoniali necessari e poi, all'esito degli approfondimenti istruttori, il sequestro di prevenzione dei beni nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto e fissato l'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

II. 1.2.1. **Il giudice rimettente** (Corte di cassazione, Sesta Sezione penale), ritenendo che le valutazioni espresse nella restituzione degli atti all'autorità proponente potesse assumere efficacia pregiudicante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., risolvendosi in un pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudice, sollevava d'ufficio, «in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all'autorità proponente». Ad avviso del giudice *a quo*, le valutazioni espresse in quella sede hanno natura "pregiudicante", giacché implicano un esame e, sostanzialmente, una verifica sulla fondatezza della proposta e dunque del merito della *res iudicanda*, potendosi financo risolvere in una sorta di «provvedimento di accoglimento condizionato all'integrazione delle lacune probatorie o, comunque, in un'anticipazione del futuro accoglimento, una volta emendate le carenze riscontrate».

Inoltre, secondo il collegio rimettente, non «sarebbe pertinente il principio che esclude l'incompatibilità a decidere il merito dell'unico giudice funzionalmente designato per il grado che abbia provveduto in via cautelare nella stessa fase, in quanto nella specie non si tratterebbe di un provvedimento cautelare adottato dal giudice nel processo di merito, con valenza meramente endofasica, bensì di un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che assumerebbe efficacia pregiudicante», in quanto «la trasmissione degli atti al pubblico ministero determina la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari», reintegrando l'autorità proponente nelle sue attribuzioni.

Il pregiudizio alla terzietà del giudice non è peraltro, osserva il collegio rimettente, superabile applicando i principi espressi da Sez. U, n. 25951 del 24 febbraio 2022, Lapelosa, Rv. 283350-01. In tale pronuncia si è ritenuto esperibile il rimedio della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 283 del 2000 - al caso in cui il giudice, in precedenza, abbia espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. Infatti, la decisione «riguarda ipotesi nelle quali la valutazione pregiudicante è stata espressa in un procedimento distinto da quello pregiudicato», mentre nel caso della restituzione degli atti all'organo proponente ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, essa «è intervenuta nel medesimo procedimento di prevenzione, a nulla rilevando il dato formale dell'iscrizione di un nuovo procedimento».

II.1.3. La Consulta affronta in primo luogo la questione di legittimità costituzionale concernente l'asserita violazione dell'art. 47 CDFUE, dichiarandola inammissibile, «in quanto il giudice rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario». Richiamando precedenti decisioni sul punto e, da ultimo, la sentenza n. 213 del 2021, chiarisce che, dal disposto dell'art. 51, paragrafo 1, CDFUE secondo cui le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», deriva da un lato che «la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo», e dall'altro, «che è onere del rimettente illustrare le ragioni per le quali la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea».

II.1.4. Dichiarare poi infondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'asserita violazione degli ulteriori parametri invocati dal rimettente (artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU).

II.1.4.1. Il Giudice delle leggi affronta le censure di legittimità sollevate ricordando come la **disciplina sull'incompatibilità del giudice** trovi la sua *ratio* nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima *res iudicanda*. La necessità che, in presenza del rischio di valutazioni condizionate da convinzioni precostituite derivati da una precedente valutazione della questione, «le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto ‘terzo’» (da ultimo, sentenza n. 93 del 2024, ma nello stesso senso, sentenze n. 172 del 2023, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati) è stata affermata anche con riferimento al procedimento di prevenzione personale, sia pure con alcune precisazioni legate alle sue peculiarità. In particolare, nella sentenza n. 306 del 1997 è stato affermato che il principio dell'imparzialità-neutralità del giudice, «in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato [...] indubitabilmente vale anche in relazione al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali che incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giurisdizione”».

L'istituto dell'incompatibilità evocato dal rimettente nel censurare l'art. 37, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), cod. proc. pen. che riguarda le ipotesi di incompatibilità, «ha la funzione di evitare il rischio che sul convincimento del giudice gravi un pregiudizio, che può verificarsi anche nell'ipotesi dell'adozione di atti che l'ordinamento considera “pregiudicanti”, nel senso che il solo fatto dell'adozione stessa è valutato quale indice qualificato del difetto di un effettivo libero convincimento quanto all'adozione di atti successivi».

Tuttavia – osserva la Corte - va tenuto conto che, in qualunque processo decisionale, in quanto attività intellettuale dinamica, il giudice «matura *in itinere* il proprio convincimento, che può dunque ben dirsi “a formazione progressiva”». Sulla base di questo dato di comune

esperienza, ed anche per evitare una paralisi dell'attività giurisdizionale, derivante da eccessiva frammentazione dell'attività del giudicare, è da escludere, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, che l'incompatibilità valga quando il giudice ha adottato più atti all'interno della medesima fase processuale, esattamente perché questa costituisce una frazione dell'iter decisorio nella quale il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione. Ciò che invece mina la terzietà e l'imparzialità è che un giudice che abbia già manifestato in altra occasione, nello stesso procedimento, un già sufficientemente strutturato convincimento su determinati fatti sia chiamato nuovamente a pronunciarsi su di essi. Per questo, l'«attività pregiudicante» sussiste nel caso in cui le precedenti valutazioni sulla medesima regiudicata ed afferenti al merito di essa «devono collocarsi in una diversa fase del procedimento» (sentenza n. 209 del 2024) e non anche nella medesima fase.

Quanto alla riconsiderazione che, come istituto specifico, riguarda valutazioni espresse in precedenza dalla medesima persona fisica al di fuori del procedimento o in altro procedimento, anche non penale, la sentenza n. 283 del 2000, proprio in relazione al rapporto pregiudicante tra processo penale e procedimento di prevenzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. «nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di riconsiderare il giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto». In quella occasione era stato precisato che «il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione regiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178 del 1999)». La già citata sentenza a Sezioni Unite Lapelosa del 2022 ha chiarito, superando un contrasto sul punto, che il motivo di riconsiderazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell'intervento additivo effettuato con la citata sentenza n. 283 del 2000 – potesse applicarsi anche al processo di prevenzione, nel caso in cui il giudice abbia espresso valutazioni di merito sul medesimo fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

II.1.4.2. La Consulta passa poi ad analizzare **il potere di restituzione degli atti all'organo proponente (pubblico ministero, Questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia) conferito al tribunale ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011**, la cui mancata riconsiderabilità è oggetto delle censure di costituzionalità dell'ordinanza di rimessione. Introdotto nel codice antimafia dall'art. 5, comma 4, della legge n. 161 del 2017, tale potere è stato conferito al tribunale, che, investito della decisione sulla misura patrimoniale,

ne fa uso ove ritenga che «le indagini non siano complete» e indica «gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti» per l'adozione del sequestro o delle misure non ablative alternative (amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario) applicabili. Accanto a questo potere, il tribunale mantiene gli autonomi poteri d'indagine ex art. 19, comma 5, del medesimo d.lgs. 159 del 2011 («Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono»).

In dottrina si è rilevato che le attività istruttorie integrative del tribunale riguarderebbero la ricorrenza di incompletezze marginali, che non richiedono penetranti strumenti investigativi. Invece, la misura della restituzione sarebbe da disporre soltanto in caso di grave incompletezza delle indagini, suscettibile di essere colmata soltanto dall'autorità proponente, dotata degli idonei strumenti di investigazione e di indagine.

Ancora, come osservato in dottrina, la collocazione del potere di restituzione in una fase anche anteriore alla fissazione dell'udienza, «sembrerebbe presupporre l'ipotesi in cui il tribunale debba determinarsi, proprio in ragione dell'accertata gravità dell'incompletezza istruttoria, nel senso del rigetto della misura proposta». Tutto ciò condurrebbe a ritenere che il potere di cui al citato art. 20, comma 2, sarebbe conferito al tribunale **«proprio per le ipotesi di grave incompletezza probatoria, che dovrebbero fondare un rigetto delle misure cautelari** (sequestro o misure non ablative), e, come ben colto dal giudice *a quo*, esso risulta funzionale a evitare che il proposto, reso edotto dell'iniziativa cautelare, possa porre in essere atti di dispersione o di occultamento dei propri beni». Diversa è invece la *ratio* che ricorre nell'ipotesi di incompletezze marginali, laddove il tribunale, dopo aver disposto il sequestro cautelare (o altra misura, non ablativa), attivi d'ufficio i poteri integrativi di indagine riconosciuti dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011.

II.1.4.3. **Argomentando sulla possibile rilevanza della incompatibilità**, fonte della possibilità di rikusazione, tra il giudice che opera la restituzione degli atti al proponente e quello che conosce del procedimento di prevenzione, la Corte evidenzia che, nel modello normativo del procedimento di prevenzione, disegnato (ex art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011) su quello del procedimento camerale partecipato, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., «non è scandito da distinte fasi "processuali", come accade invece nel procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio dibattimentale, riti alternativi, eccetera), e che esso diventa vero e proprio giudizio di prevenzione nel momento in cui si attua il contraddittorio, dopo l'adozione della misura cautelare del sequestro (o di altra misura, non ablativa) e la fissazione della trattazione in camera di consiglio per la decisione sulla confisca». La sua fisionomia è «evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che, anche in quanto è ispirato al modello accusatorio, connotano il processo penale di cognizione». Da ciò ne consegue che la restituzione degli atti all'autorità proponente «non

determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all'interno di un procedimento che resta unitario».

Una tale struttura unitaria **non consente dunque**, ad avviso della Consulta, **di ritenere “attività pregiudicante” potenziale causa di incompatibilità quella svolta dal tribunale nel restituire gli atti all'autorità proponente**, in quanto **non si colloca in una fase diversa**, ma come accertamento incidentale prodromico a quello conclusivo di un procedimento unitario. Nella giurisprudenza costituzionale, ricorda citando la sentenza n. 93 del 2024, in coerenza con le esigenze di funzionalità della giurisdizione, è stato costantemente ribadito che «[a]ll'interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenza n. 64 del 2022 e precedenti ivi citati)» (cfr. anche le sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999).

La situazione procedimentale che si determina con la restituzione degli atti all'autorità proponente appare, secondo la Corte, **assimilabile piuttosto all'ipotesi** in cui, nel corso della fase dibattimentale, **una misura cautelare sia richiesta al giudice che procede e sia rigettata per ritenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza**. «Pur proseguendo il processo per l'accertamento nel merito della responsabilità dell'imputato, il giudice, nei limiti della competenza accessoria sulla decisione delle misure cautelari (art. 279 cod. proc. pen.), rigetta la richiesta di misura e restituisce gli atti del procedimento cautelare incidentale senza svolgere alcuna “attività pregiudicante” che rilevi ai fini della compromissione dell'imparzialità. Senza, dunque, diventare incompatibile».

Diversa è invece l'ipotesi, richiamata dall'ordinanza di rimessione (punto 8.2), del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione dispone «ulteriori indagini» ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen.: «tale richiesta di integrazione istruttoria si colloca, infatti, nell'ambito del controllo sull'azione del pubblico ministero in una fase di spiccata fluidità dell'ipotesi accusatoria, mentre nel caso all'esame di questa Corte il controllo “probatorio” ha per oggetto l'esercizio dell'azione di prevenzione».

Più affine a quello di cui all'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, **il potere conferito dall'art. 421-bis, comma 1, cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare** di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero quando ritenga incomplete quelle già effettuate, avendo altrimenti, quale unica alternativa possibile, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, analogamente a quanto accadeva al giudice della prevenzione prima della norma che ora consente di disporre la restituzione degli atti per le ulteriori indagini, che poteva solamente rigettare la richiesta di sequestro e, successivamente, di confisca. Osserva la Corte che in

entrambi i casi «il giudice “valuta” la sufficienza della piattaforma probatoria dopo l'inizio dell'azione penale (nel caso dell'udienza preliminare) o di prevenzione (nel caso della decisione di restituzione degli atti da parte del tribunale), ferma restando la non replicabilità, nel procedimento di prevenzione, delle scansioni di fase che connotano esclusivamente la struttura del processo penale».

II.1.4.4. **La natura monofasica del procedimento di prevenzione**, in cui la restituzione non determina una regressione ad una fase precedente, **è dunque l'argomento centrale usato dalla Corte per escludere i profili di incostituzionalità rilevati**. Accanto a questo, rilevano certamente anche le peculiarità del procedimento di prevenzione, le cui differenze dal processo di cognizione penale giustificano una diversa “modulazione” delle garanzie, sebbene i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. siano ad esso applicabili.

Con la sentenza n. 106 del 2015, in particolare, si è rilevato che «Il procedimento di prevenzione e il procedimento penale, nella cui cornice viene applicata la confisca dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, sono dotati di proprie peculiarità, sia per l'aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali [...]». Nell'ordinanza n. 275 del 1996, sono state sottolineate «le profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato” [...]. Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione».

Anche la sentenza n. 24 del 2019, nel delineare uno statuto di garanzie, sostanziali e processuali, delle misure di prevenzione, ha sottolineato «la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta».

La Corte, quindi, esclude che la mancata ricusabilità, per incompatibilità, del tribunale che conosce della misura di prevenzione, nel caso si sia espresso restituendo gli atti.

Poiché il potere di restituzione in capo al tribunale è collocato in una scansione procedimentale (prima della fissazione dell'udienza oppure dell'adozione del sequestro) la cui struttura suggerisce non già l'ipotesi dell'accoglimento della richiesta di misura, bensì quella del suo rigetto, non «appare dunque ipotizzabile una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti, provvedimento che, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro (o di altra misura,

non ablatoria). Del resto, lo stesso citato art. 20, comma 2, stabilendo che gli «ulteriori accertamenti patrimoniali» possono disporsi quando sono «indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti» del sequestro o delle altre misure, non ablatorie, appare escludere una valutazione della sussistenza dei presupposti in difetto delle ulteriori indagini. Di conseguenza, anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il tribunale che restituisca gli atti valuta la sola sufficienza degli atti. E questo non integra una “attività pregiudicante”». Aggiunge infine, quale ulteriore considerazione di carattere sistematico, che il giudizio sulla cautela reale non è mai stato ritenuto “pregiudicante” nel processo ordinario, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che l'identità (fisica) tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell'ambito dell'unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento (in tal senso, da ultimo, la sentenza a Sezioni Unite Lapelosa).

II.2. Mancata previsione dell'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, abbia ammesso l'imputato alla messa alla prova, riqualificando la ipotesi di reato originariamente contestata, beneficio cui l'imputato abbia poi rinunciato. Non fondatezza delle q.l.c. dell'art. 34, comma 2 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.

II.2.1. Con sentenza n. 190 del 2025, depositata il 18 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.

II.2.2. Il giudice a quo (GIP Tribunale Macerata) dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato». A seguito della notificazione del giudizio immediato l'imputato aveva chiesto in via principale di essere ammesso alla messa alla prova e, in via subordinata, il giudizio abbreviato. Accolta la richiesta principale, previa riqualificazione del fatto, l'imputato vi aveva poi rinunciato insistendo per la definizione del processo mediante rito abbreviato. Il giudice aveva dapprima formulato richiesta di astensione, rigettata dal presidente del tribunale e poi, ritenendo che la sua valutazione sulla messa alla prova, afferente al merito dell'ipotesi accusatoria, tanto più perché derivante da riqualificazione del fatto, dispiegasse un effetto “pregiudicante” nei confronti delle determinazioni da assumere nella diversa fase del giudizio abbreviato, richiamandosi a quanto affermato nella pronuncia n. 16 del 2022, sollevava questione di legittimità costituzionale sollecitando una pronuncia additiva che riportasse la norma in armonia con i valori della terzietà ed imparzialità del giudice.

II.2.3. **La Corte**, dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per estraneità al merito della res controversa e per motivazione tautologica proposte dall'Avvocatura dello Stato, ha concluso per **l'infondatezza della questione proposta**.

II.2.3.1. Dopo aver ripercorso i fondamenti costituzionali e convenzionali dell'incompatibilità c.d. "orizzontale" di cui al secondo comma dell'art. 34 cod. proc. pen., che concerne la relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede, si sofferma sulle **ragioni a fondamento della necessaria diversità tra la fase pregiudicante e quella "pregiudicata"**, da ultimo espresse nella sentenza n. 182 del 2025, depositata all'inizio del mese di dicembre. Precisa, in particolare, che all'interno di una medesima fase processuale possono succedersi una sequenza di atti, tutti implicanti un apprezzamento sul merito della *res iudicanda*, prodromici alla decisione conclusiva, non suscettibili di frazionamento, pena l'«assoluta impossibilità di funzionamento della giurisdizione».

Tali argomenti risultano rilevanti proprio nel caso sottoposto all'esame della Corte. Già in relazione al rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, tanto la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 64 del 2022), quanto quella di legittimità (il riferimento è a Sez. 4, n. 33260 del 09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689-01) hanno escluso che, anche se pronunciata prima dell'apertura del dibattimento, essa si collochi in una fase autonoma rispetto a quella del giudizio. Il caso della richiesta di definizione anticipata con messa alla prova, successivamente rinunciata, in realtà si situa all'interno del medesimo snodo processuale aperto con l'innesto di riti alternativi aperto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato. Come rilevato anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 3088 del 17/01/2006, Confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560 - 01) nel diverso caso dell'applicazione pena, al GIP è attribuita una specifica "competenza funzionale" che si colloca all'interno della medesima fase, che termina solo con l'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento nel caso in cui nessuna delle richieste vada a buon fine.

II.2.3.1. **Il carattere unitario dello snodo processuale**, osserva la Consulta, è peraltro stato accentuato dalle modifiche normative apportate alla sua disciplina dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia). La soppressione della facoltà, riconosciuta al GIP dalla disciplina anteriore, di deliberare *de plano* l'istanza di definizione alternativa, e la collocazione di tale valutazione in un'apposita udienza nella quale all'imputato è consentito di emendare la scelta originariamente compiuta, individuano una specifica sede processuale in cui il giudice può esaminare, in un unico contesto decisorio, le richieste avanzate dall'imputato, evidenziando «l'affinità teleologica che intercorre tra i procedimenti speciali innestabili sul giudizio immediato», e contribuiscono «a configurare il momento procedimentale in esame come un'articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria».

L'unitarietà di fase in cui si collocano le decisioni sulle scelte processuali dell'imputato dei vari riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, tra cui quella oggetto della questione proposta, esclude pertanto che vi sia un vulnus nella terzietà del giudice

derivante dalla mancata previsione del caso della decisione del giudizio abbreviato a seguito di revoca dell'ammissione alla messa alla prova nel corpo dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

II.3. Preclusione all'accesso alla messa alla prova del minore autore di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»: illegittimità costituzionale parziale, in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, introdotto (in sede di conversione) dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

II.3.1. Con sentenza **n. 203, depositata il 29 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità» (in riferimento all'art. 609-octies cod. pen., la possibilità di riconoscere l'attenuante discende dalla pronuncia costituzionale n. 202 del 2025, depositata in pari data); ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla medesima norma, nell'escludere la possibilità di accedere alla messa alla prova, ove tale circostanza attenuante non ricorra. La norma era stata censurata anche in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme interposte sovranazionali e internazionali, ma la questione è stata ritenuta inammissibile.

II.3.2. La pronuncia decide congiuntamente su tre distinte ordinanze di rimessione sollevate da Giudici per l'udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e Bari.

I **giudici a quibus** dubitavano della legittimità costituzionale del **comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del d.l. 15 settembre 2023, n. 123** (c.d. decreto Caivano, "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice.

Trovandosi a giudicare di fatti diversi, in situazioni in cui erano presenti tutte le condizioni per l'accesso alla messa alla prova, cui gli imputati avevano chiesto di essere ammessi, i rimettenti rilevavano che la preclusione all'accesso all'istituto, introdotta con il cd. decreto Caivano per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, ove aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., si ponesse in contrasto con i principi costituzionali e con le norme

sovrnazionali e convenzionali a tutela e protezione del minore autore di reato attraverso il suo recupero e, contemporaneamente della collettività contro i rischi di una possibile recidiva.

In particolare, rilevavano un contrasto con l'art. 31, secondo comma, Cost., in quanto la preclusione indicata nel comma 5-*bis* dell'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, impedirebbe l'accesso ad uno degli strumenti di realizzazione della finalità rieducativa tipica del processo minorile, impedendo «a un giudice specializzato di individuare, sulla base delle circostanze del singolo caso, la risposta più aderente alla personalità del minore».

Ulteriore parametro costituzionale violato è poi il principio di eguaglianza, posto che la norma censurata prevede «un catalogo rigido di reati ostativi alla messa alla prova minorile, di gravità minore o uguale ad altre fattispecie criminose, per le quali, invece, è tuttora consentita l'ammissione alla prova».

Tutti i rimettenti individuano inoltre quale ulteriore parametro costituzionale violato l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto il divieto assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato contravverrebbe al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi sovranazionali e internazionali che relegano la privazione della libertà personale del condannato minorenni a *extrema ratio*. Il riferimento è alle Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile (cosiddette "Regole di Pechino"), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985; le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (cosiddette "Regole dell'Avana"), adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990; la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 5 novembre 2008 sulle regole europee per i delinquenti minori che siano soggetti a sanzioni o a misure; le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010; la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Infine, una delle ordinanze di rimessione ravvisa la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., perché la norma censurata, stabilendo un divieto assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato, esporrebbe l'imputato minorenni a una condanna a pena detentiva o a sanzioni sostitutive, comunque prive della capacità educativa e responsabilizzante del programma di messa alla prova.

Ad uno dei procedimenti, per violenza sessuale di gruppo aggravata, relativa ad una condotta di grave lesione della sfera personale e sessuale della vittima minorenni, sono intervenute, con opinioni scritte, in qualità di ***amici curiae***, anche l'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e l'Unione camere penali italiane. Entrambe, con argomenti analoghi, insistono sul contrasto della preclusione all'accesso alla prova «con le esigenze di individualizzazione dell'intervento penale per il minore autore di reato» e che, anzi, il periodo di prova costituisce «un punto di osservazione privilegiato sull'evoluzione della personalità del minore, il quale, lungi dal ricevere una paternalistica misura di clemenza, è impegnato nell'osservanza di un programma educativo personalizzato sotto la guida dei servizi minorili, in

vista dell'acquisizione della consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza civile e della propria responsabilizzazione», maggiormente proficua proprio con riguardo ai minori autori di reati gravi, «viste le speciali esigenze educative manifestate dal comportamento criminoso di un soggetto in età evolutiva».

II.3.3. **La Corte**, accogliendo sul punto le deduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, **ha dichiarato inammissibile la questione in relazione al dedotto contrasto l'art. 117 Cost.**, in quanto nelle ordinanze di remissione non sono indicate le ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dalla normativa internazionale e unionale elencati e richiamati quali parametri interposti.

II.3.4. **Quanto ai restanti parametri**, la Consulta ha ritenuto che le questioni potessero essere accolte solo laddove il fatto fosse riconosciuto come di "minore gravità", circostanza applicabile anche al reato di violenza sessuale di gruppo in seguito alla pronuncia costituzionale n. 202 del 2025. I principi collegati alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale tipici in particolare del processo minorile non ostano infatti all'esercizio della discrezionalità del legislatore nell'escludere dal circuito della messa alla prova determinati fatti ritenuti particolarmente gravi e di rilevante allarme sociale, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza.

II.3.4.1. Come si legge nella sentenza 90 del 2025, il **d.l. n. 123 del 2023**, come convertito, «reca un complesso di norme accomunate dall'obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalità minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravità, perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune di Caivano». Nella fase di conversione, proprio per rafforzare la risposta dello Stato nei confronti di una criminalità minorile divenuta negli ultimi anni particolarmente efferata, è stata aggiunta al comma 1 dell'art. 6 la lettera c-bis), la quale, inserendo il comma 5-bis nell'art. 28 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, esclude la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie tassativa di reati di particolare gravità, ovvero l'omicidio volontario, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 cod. pen., la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'art. 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-*quinqies*), del medesimo codice.

La novella introduce una novità rispetto alla preesistente cornice normativa in cui si inquadra l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che poteva essere disposto (a differenza dell'istituto previsto per gli adulti all'art. 464-bis cod. proc. pen.) per qualunque tipo di reato, indipendentemente dalla tipologia e dalla pena astrattamente comminata, come anche dall'eventuale esistenza di precedenti penali, assumendo rilevanza il *quantum* della pena edittale soltanto ai fini della durata del periodo di prova, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato. La scelta di consentire un generale accesso alla prova, come osservato più volte nella giurisprudenza costituzionale (tra le ultime, sentenze n. 23 e n. 8 del 2025, n. 139 del 2020), si giustifica per la finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale dell'istituto

nell'ambito del processo minorile, restando svincolata nell'*an* da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede, e rimessa ad una valutazione individualizzata da parte di un giudice altamente specializzato, idoneo a valutarne la personalità.

La notevole portata innovativa della norma censurata consiste nell'individuare (come rilevato dalla pronuncia n. 8 del 2025) «una **presunzione *iuris et de iure* di gravità delle condotte** integrative dei reati ivi contemplati, tale da impedire qualsiasi possibilità che il minore – al di là delle circostanze concrete delle condotte poste in essere e prescindendo dalla valutazione sulle sue effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale – venga sottratto al circuito processuale volto all'accertamento di responsabilità e, eventualmente, all'irrogazione della pena».

Una tale **scelta non** è ritenuta, secondo la Corte, **in contrasto con i parametri costituzionali** che presiedono alla vocazione specifica del diritto penale minorile, in cui la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell'art. 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 23 del 2025, n. 231 del 2021, n. 139 del 2020, n. 263 e n. 68 del 2019, n. 90 del 2017 e n. 125 del 1995), **né irragionevole o arbitraria**, in quanto circoscritta tassativamente a reati molto gravi spesso commessi da minori in danno di minori.

II.3.4.2. La Corte ha ritenuto non fondate anche le questioni con le quali di deduce l'irragionevolezza della disposizione censurata per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono (complessivamente, i rimettenti indicano i delitti di produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, i delitti di strage, di terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione), trattandosi di fattispecie caratterizzate da un'elevata cornice sanzionatoria ma che non presentano «profili di omogeneità tra gli indicati delitti e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-*bis* e 609-*octies*, aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen.), ove si consideri che la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata, come già detto, dall'apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime».

II.3.4.3. La norma censurata risulta invece **manifestamente irragionevole e sproporzionata** nella parte in cui colloca tra i reati "ostativi" alla messa alla prova la violenza **sessuale aggravata, anche quando si verta nei «casi di minore gravità»** di cui all'art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen. attenuante estesa, con sentenza di illegittimità costituzionale parziale, anche al reato di cui all'art. 609-*octies* cod. pen.

Ciò in quanto, secondo la Corte, la presunzione *iuris et de iure* di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati non trova ragione di operare nelle ipotesi che integrano la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall'art. 609-*ter* del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto. L'irragionevolezza nasce, prosegue la

Corte, dal fatto che, «per le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell'art. 609-*bis* cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto a livello penale sostanziale non corrisponde un'adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova».

Coerenza vuole, allora, che la specificità delle ipotesi in cui l'attenuante sia applicabile trovi un parallelo riconoscimento anche nel sistema della messa alla prova, facendo prevalere le esigenze di risocializzazione del minore tese ad evitare il passaggio nel circuito processuale e l'irrogazione della pena a quelle legate alla gravità del fatto e alla particolare rilevanza del bene giuridico protetto.

II.4. “Non fattibilità tecnica” delle modalità di controllo elettronico applicate alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ed ulteriori misure disposte dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 282-*bis*, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost.

II.4.1. Con sentenza **n. 217, depositata il 30 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato **inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-*bis*, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168** (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), poste in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost. nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, «il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi», senza prevedere la possibilità di valutare e motivare la non necessità di ulteriori misure «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

II.4.2. **Il giudice a quo** (Tribunale del riesame di Napoli) dubita della legittimità costituzionale della norma in esame che prevede una necessaria forma di aggravamento della misura dell'allontanamento dalla casa familiare con dispositivo di controllo elettronico, oltre che per diniego di consenso all'applicazione del dispositivo, anche per la diversa ipotesi, non imputabile all'indagato, dell'accertata «non fattibilità tecnica» delle modalità di controllo a distanza da parte dell'organo delegato alla esecuzione.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai casi di custodia in carcere (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015, n. 265 e n. 139 del 2010), il rimettente ritiene che, per l'ipotesi di «non fattibilità tecnica» della sorveglianza

elettronica, la presunzione assoluta di adeguatezza di un regime cautelare più severo della sola misura dell'allontanamento dalla casa familiare presenti **profili di arbitrarietà e irrazionalità**, in quanto difetta di «un dato di esperienza generalizzante» idoneo a **fondare una presunzione di pericolosità**. La norma censurata, sottraendo al giudice «il potere di adeguare la misura al caso concreto», integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'«appiattimento» su un'identica risposta cautelare a situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, nonché degli artt. 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., per il carattere assoluto, e non relativo, della presunzione di adeguatezza.

In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, pur se nella fase in cui il giudizio si trova (appello del pubblico ministero in punto di mancata applicazione dell'allontanamento con sorveglianza elettronica per un reato di maltrattamenti in famiglia), la verifica sulla fattibilità della sorveglianza elettronica è prematura, non essendo possibile una verifica preventiva, la questione è nondimeno «attualmente» rilevante, giacché l'eventuale «non fattibilità tecnica» del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell'esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilità di sollevare la questione.

II.4.3. Su questo punto, ad avviso della Corte, si innesta invece la decisione di irrilevanza che rende inammissibile la questione. Le motivazioni presentano significativo interesse, giacché forniscono un **importante contributo alla ricostruzione del procedimento sul piano strutturale**, basandosi sulle riflessioni già svolte dalla giurisprudenza di legittimità.

Dal disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, si evince, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, che vanno dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016), le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. Ciò avviene appunto in questo caso, in cui al rimettente, una volta accolto l'appello cautelare, non ha il potere di disporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso l'accertamento preventivo della fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico.

In relazione all'analogia ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha delineato una doppia fase accertativo-valutativa, articolata, appunto, in un preventivo accertamento della disponibilità del dispositivo e, in caso di esito negativo del medesimo, nella successiva valutazione della misura più adeguata (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 - 01; nello stesso senso, di recente, Sez. 2 n. 13735 del 23/03/2023, Cena, Rv. 284483 - 01).

Nella struttura bifasica, il tribunale del riesame non potrebbe verificare in alcun modo la «fattibilità tecnica», ma potrebbe solo accogliere l'appello e applicare la misura. Solo in un secondo tempo, laddove emerga la «non fattibilità tecnica», si porrebbe il problema e, in tal caso, «la competenza a valutare l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi della norma generale di cui all'art. 279 cod. proc. pen., **al «giudice che**

procede», il quale, prima dell'esercizio dell'azione penale, è individuato nel giudice per le indagini preliminari». A orientare nel senso della scissione, logica e cronologica, tra il momento dell'accertamento della "fattibilità tecnica" e quello della valutazione della misura più adeguata – quest'ultima, come si è detto, di competenza **non del tribunale in sede cautelare, ma eventualmente del giudice che procede, dunque del giudice per le indagini preliminari** – depone ora anche il tenore del comma 2 dell'art. 97-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) (introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 2025, n. 4), ai sensi del quale «[l]a polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi».

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III.1. Ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata del condannato anche in mancanza di «specifico interesse»: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69-bis, comma 3, l. 354 del 1975, n. 354 (ord. pen.) in relazione agli artt. 3,27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost.

III.1.1. Con sentenza **n. 201, depositata il 29 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, l. 354 del 1975, n. 354 (ord. pen.), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

III.1.2. Prima di esporre il contenuto della pronuncia di illegittimità parziale della Corte, è opportuno **ripercorrere (come, d'altra parte, nell'incipit del *Considerato in Diritto*) la disciplina e l'intervento novellatore.**

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, ord. pen. («Liberazione anticipata»), «[a]l condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata», funzionale anche ad abbreviare la misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

Nel testo originario dell'art. 69-*bis* ord. pen. – introdotto dall'art. 1, comma 2, l. 277 del 2002 – l'istanza al magistrato di sorveglianza poteva essere presentata in qualunque momento il condannato lo ritenesse opportuno.

Il nuovo testo dell'art. 69-*bis*, improntato ad esigenze di semplificazione e riduzione del carico dell'ufficio di sorveglianza - contempla invece al comma 1 un meccanismo di accertamento d'ufficio della sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata «[i]n occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi», pregiudiziale rispetto alla valutazione dell'istanza del detenuto di accedere a qualsiasi misura o beneficio rispetto al quale sia rilevante l'espiazione di una quota di pena. Tale istanza, peraltro, può essere presentata, ai sensi del secondo periodo del comma 1, non prima dei novanta giorni precedenti la data in cui il condannato potrebbe accedere alla misura o al beneficio, laddove gli siano riconosciute le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata per ciascun semestre scontato. Il comma 2 del nuovo testo dell'art. 69-*bis* stabilisce poi l'obbligo del magistrato di sorveglianza di procedere all'accertamento – ancora d'ufficio – della sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, ove non siano già stati oggetto di valutazione in occasione delle istanze di cui al comma 1, «[n]el termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare». Una residuale ipotesi di concessione della liberazione anticipata su istanza dello stesso condannato è prevista, infine, dal nuovo comma 3, l'unico a essere in effetti censurato dai rimettenti. Esso prevede la facoltà del condannato di formulare la relativa istanza «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

Tra le altre modifiche rilevanti del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, l'inserimento ad opera dell'art. 5, comma 1, di un comma 10-*bis* all'art. 656 cod. proc. pen., ai termini del quale «[n]ell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni» a titolo di liberazione anticipata, «in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è [altresì] dato avviso al destinatario che [tali detrazioni] non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione». Nella citata relazione illustrativa si legge che scopo della norma è anche «promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni, ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione».

Con regolamento attuativo (d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2025) il legislatore è intervenuto sull'art. 26 reg. ordin. penit., che disciplina la cartella personale del detenuto o internato. In particolare, dopo il comma 5 è stato inserito un nuovo comma 5-*bis*, a tenore del quale «[q]uando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato» (art. 1, comma 1, lettera a, numero 5, del d.P.R. n. 176 del 2025). A tale innovazione si ricollega direttamente una modifica dell'art. 103 reg. ordin. penit., che detta

disposizioni in materia di riduzioni di pena per la liberazione anticipata. Il nuovo comma 1-ter dell'art. 103 reg. ordin. penit. dispone, infatti, che «[n]ei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis» (e dunque nei casi di giudizio negativo sulla partecipazione all'opera di rieducazione), «l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio» (art. 1, comma 1, lettera d, numero 3, del d.P.R. n. 176 del 2025).

III.1.3. **Oggetto delle censure di costituzionalità delle due distinte ordinanze di rimessione** è sostanzialmente il meccanismo del comma 3, che esclude l'ammissibilità di richieste incondizionate del condannato.

III.1.3.1. **Nella prima, il giudice a quo** (Magistrato di sorveglianza di Spoleto), sollevava la questione poi accolta in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Vale la pena riportarne gli argomenti, integralmente sposati dalla Corte, per evidenziare come la novella, dichiaratamente volta ad operare una deflazione del lavoro della magistratura di sorveglianza, e non incidente sui presupposti di conferimento del beneficio né nei suoi effetti, sia tale da deprimere significativamente il delicato percorso trattamentale e la rieducazione del condannato, in quanto sottostima gli aspetti psicologici del riscontro sul comportamento tenuto.

Il giudice *a quo* osserva che la riforma operata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ed in particolare il comma 3 **«vira da un regime di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte costituiva la regola, ad una residualità di tale opzione»**, atteso che la valutazione sulla computabilità delle detrazioni di pena avviene *ex officio* e solo in occasione del vaglio di un'istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario per i quali la liberazione anticipata incida sul *quantum* di pena già espiata, e pertanto sulla concedibilità del beneficio richiesto, oppure in prossimità del fine pena. Non potendo più chiedere periodicamente un riscontro circa la correttezza della propria condotta al fine della liberazione anticipata, il condannato resterebbe per lunghi periodi in una «condizione di attesa», **vanificando il positivo effetto psicologico derivante dalla «relazione dialogica [...] con il magistrato di sorveglianza**, in grado sia di fargli percepire immediatamente il premio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del trattamento, sia l'eventuale gravità, al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto dell'istanza» di liberazione anticipata», fulcro del percorso rieducativo (come osservato dalla Corte nella pronuncia n. 276 del 1990). Di qui il *vulnus* al principio di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost.

Quanto alla residua possibilità di formulare l'istanza in presenza di un **«interesse specifico»** esso si identificerebbe essenzialmente in quello a ottenere lo “scioglimento” del cumulo delle pene, da svolgersi talvolta a distanza di anni, sostanzialmente in corrispondenza della richiesta di altri benefici.

Il vigente assetto normativo sarebbe, inoltre, irragionevole e dunque contrario all'art. 3 Cost., nella misura in cui mantiene «un metro di giudizio semestrale delle condotte del condannato» senza però farne più derivare, se non in presenza di uno specifico interesse, il

diritto a conoscere, trascorso ciascun semestre, se tali condotte costituiscano «una esecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non meritevole di tale positivo giudizio», tanto più pesante per coloro che in passato avevano potuto fruire liberamente di tale diritto, funzionale ad una concreta programmazione dei tempi di detenzione e del rientro in società.

Ad avviso del rimettente, infine, **la finalità di risocializzazione sarebbe frustrata anche in relazione alla prospettiva assunta dal magistrato di sorveglianza**. Ai termini dell'art. 69-*bis*, comma 1, ord. pen., come modificato, infatti, la valutazione officiosa del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata avverrebbe soltanto nella misura in cui la detrazione sia rilevante per determinare il *quantum* di pena espiata necessario per accedere al beneficio di volta in volta richiesto. La magistratura di sorveglianza, oltre che privata di uno strumento «pedagogico-propulsivo» potrebbe trovarsi nella condizione di dover vagliare la concedibilità della misura alternativa senza che sia mai stata adottata una decisione sulla liberazione anticipata e guardando ad un *quantum* di pena più elevato di quello che risulterebbe se fossero state già concesse periodicamente le detrazioni semestrali.

III.1.3.2. Nella **seconda ordinanza di rimessione, il giudice a quo** (Magistrato di sorveglianza di Napoli) censura l'intero disposto dell'art. 69-*bis* ord. pen. come modificato, per contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. Le argomentazioni spese si incentrano sempre sul *vulnus* ai principi costituzionali richiamati della previsione di cui al comma 3, che subordina l'ammissibilità dell'istanza del condannato di liberazione anticipata all'allegazione di uno specifico interesse, diverso da quello connesso al computo della misura della pena espiata ai fini dell'accesso a misure alternative o altri benefici, ovvero alla determinazione del termine di conclusione della pena in prossimità di essa – interessi, questi ultimi, di cui il magistrato di sorveglianza è tenuto a farsi carico d'ufficio, nelle scansioni temporali indicate dai commi 1 e 2.

Come l'altra ordinanza, anche questa segnala **il duplice effetto distorsivo della novità introdotta nel 2024**: differendo la decisione sulla liberazione anticipata al novantesimo giorno precedente al maturare dei presupposti per l'accesso a una misura alternativa alla detenzione, o alla scarcerazione, «la disposizione censurata inciderebbe irrimediabilmente sulla finalità rieducativa dell'istituto, precludendo al detenuto di avere contezza, nel corso dell'esecuzione della pena, della valutazione del magistrato di sorveglianza circa l'effettività dell'adesione al percorso di recupero e risocializzazione» e, contemporaneamente, anche per il giudice si presenterebbe «una oggettiva difficoltà, a distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi concreti che possano ancorare i fatti e i comportamenti tenuti all'atteggiarsi della specifica congiuntura temporale in cui essi si sono concretizzati», rendendo così «difficile o impossibile un giudizio realistico ed effettivo sulla piena adesione al trattamento proposto, in ragione della collocazione temporale di semestri, ormai lontani nel tempo», con conseguente contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari di cui all'art. 111, sesto comma, Cost.

III.1.4. Tra le risposte alle deduzioni poste dall'Avvocatura erariale all'ammissibilità delle questioni è interessante riportare quella data dalla Consulta all'**eccezione circa la mancata sperimentazione da parte del rimettente di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata**, che faccia leva sulla nozione di «specifico interesse», sufficientemente ampia da consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare «tutte quelle situazioni in cui il provvedimento può rivestire una qualche utilità per il detenuto, anche nell'ambito del suo percorso trattamentale». Dopo aver ricordato che «quando il giudice *a quo* abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione», la verifica delle relative soluzioni non attiene al piano dell'ammissibilità, ma a quello del merito (sentenza n. 150 del 2022, da ultimo richiamata dalla sentenza n. 141 del 2025), la Corte osserva che nel caso in esame, l'obiettivo perseguito dal legislatore, puntualmente indicato nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024, è precisamente quello di rendere soltanto residuale la possibilità per il detenuto di formulare l'istanza di liberazione anticipata. Giungere in via ermeneutica ad estendere tale possibilità equivarrebbe, pertanto, a compiere non già una interpretazione costituzionalmente conforme, ma una interpretazione *contra legem*, preclusa al giudice.

III.1.5. **Nel merito, nel ritenere le questioni fondate**, la Consulta premette che «la pur ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non può autorizzare un *vulnus* al principio della finalità rieducativa delle pene – l'unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono», **finalità che trova nella liberazione anticipata un «istituto chiave».**

III.1.5.1. Richiama a proposito la sentenza n. 274 del 1983, in cui, nel dichiarare costituzionalmente illegittima l'esclusione dei condannati all'ergastolo dalla liberazione anticipata (ai fini, quanto meno, dell'anticipato accesso alla liberazione condizionale), è stata posta in luce la funzionalità dell'istituto a promuovere la finalità rieducativa della pena e la successiva sentenza n. 276 del 1990, in cui si è ulteriormente rimarcato che la liberazione anticipata è finalizzata a «sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento», attraverso il riconoscimento del diritto alla detrazione di una quota di pena per ogni semestre espiato, «durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di rieducazione». La logica di quel meccanismo implica – ha proseguito la sentenza – la «prospettiva di un premio da cogliere in [un] breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa» (punto 3 del Considerato in diritto). Ancora, la sentenza n. 17 del 2021 evidenzia «l'importanza d'una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato, fin dai periodi iniziali della sua detenzione, affinché si consolidino stabili atteggiamenti di partecipazione all'offerta rieducativa, in termini di vera e propria abitudine, immediatamente produttiva di effetti favorevoli» (punto 2 del Considerato in diritto) ed infine, la sentenza n. 149 del 2018, che, al punto 6 del Considerato

in diritto, ha fatto riferimento al «potente stimolo» all'opera rieducativa rappresentato dalle riduzioni di pena semestrali a titolo di liberazione anticipata.

III.1.5.2. L'attuale meccanismo di valutazione globale dei presupposti della liberazione anticipata fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. «Tale riscontro, se positivo, assicurava immediatamente a quest'ultimo il diritto alla riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito soltanto in futuro, ma sulla quale sin da subito poteva fare affidamento certo (salva soltanto l'eccezionale possibilità di una revoca, alle stringenti condizioni previste dall'art. 54, comma 3, ordin. penit., come inciso dalla sentenza n. 186 del 1995)». La possibilità di ottenere un riscontro periodico sul proprio percorso rieducativo da parte del magistrato di sorveglianza (come osservato nella relazione presentata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 10 luglio 2024) «rassicura il detenuto perché gli fornisce una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata rispetto al suo fine pena, e, in tal modo aiuta a stemperare le tensioni che la carcerazione produce; ciò che giova anche alla sicurezza ed alla qualità della vita all'interno degli istituti di pena».

Il sistema, ispirato ai caratteri di progressività e flessibilità della pena, coinvolgeva contemporaneamente il senso di responsabilità del condannato, chiamato a «intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile» e quello speculare del sistema penitenziario nello stimolare il condannato a intraprendere e proseguire tale cammino, avvicinandolo gradualmente ai benefici finalizzati a promuovere il suo progressivo reinserimento nella società (sentenza n. 149 del 2018, punti 5 e 7 del Considerato in diritto). In questo contesto, come sottolineato dai rimettenti, «anche l'eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale». La novella del 2024, cancellando i riscontri periodici con il personale dell'Amministrazione penitenziaria e con il magistrato di sorveglianza, che fungevano da stimolo, lascia «il condannato nell'incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell'ordinamento. E ciò sino al momento in cui i potenziali premi diventino in concreto fruibili in termini di riduzioni della pena da espiare: un momento – però – in cui il condannato non è più in grado di correggere efficacemente il proprio comportamento».

III.1.5.3. La finalità deflattiva dell'intervento normativo, pur mirando ad un risultato di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), aggiunge la Corte, non può essere perseguita con modalità che determinano grave pregiudizio alla finalità rieducativa della pena. Ed è quello che accade nel caso in esame, in cui la preclusione al condannato di formulare istanza

di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari risulta «distonica rispetto alla stessa finalità dell'istituto della liberazione anticipata», pensata dal legislatore dell'ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire la finalità rieducativa.

Peraltro, l'evidente «incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità» integra «un'ipotesi di irrazionalità *intra legem*, riconducibile al novero dei vizi di irragionevolezza ex art. 3 Cost. (sentenze n. 38 del 2025, punto n. 4.3.1. del *Considerato in diritto*; n. 95 del 2024, punto 8 del *Considerato in diritto*; n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del *Considerato in diritto*; n. 223 del 2022, punto 12 del *Considerato in diritto*; n. 195 del 2022, punto 8 del *Considerato in diritto*)». Come ritenuto dal giudice *a quo*, inoltre, «la disciplina censurata risulta distonica anche rispetto all'art. 111, sesto comma, Cost., rendendo arduo per il giudice l'adempimento del suo dovere costituzionale di motivare il provvedimento che riconosca o neghi le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre cui ciascuna di esse si riferisce, sulla base di relazioni rispetto alle quali diviene in pratica assai difficile chiedere chiarimenti alle amministrazioni penitenziarie presso le quali il condannato è stato in carico. Con la correlata difficoltà per il condannato stesso di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, stante la difficoltà di produrre prove della propria partecipazione all'opera di rieducazione a distanza di anni dai semestri in valutazione».

III.1.5.4. Né, secondo la Corte, le altre innovazioni normative operate con il d.l. n. 92 del 2024, come convertito, e poi con il d.P.R. n. 176 del 2025, sono tali da elidere i vizi di illegittimità costituzionale sin qui posti in luce.

Quanto agli interventi sull'art. 656 cod. proc. pen., l'obbligo di indicare, nell'ordine di esecuzione della pena, le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata di cui il condannato potrà fruire, accompagnata dall'avvertimento che tali detrazioni non saranno riconosciute in caso di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, non è tale da «compensare il venir meno di quella verifica periodica che era garantita dalla possibilità di ottenere, per l'intero corso dell'esecuzione della pena, un riscontro puntuale sull'andamento del percorso trattamentale», assicurato dalla valutazione idealmente espressa dal magistrato di sorveglianza al termine di ogni semestre.

Le modifiche al regolamento penitenziario, e in particolare quanto risulta dal combinato disposto dei nuovi commi 5-*bis* dell'art. 26 e 1-*ter* dell'art. 103, che prescrive la comunicazione al condannato del giudizio negativo espresso dalla direzione del carcere sulla sua partecipazione all'opera di rieducazione in relazione a ciascun semestre, legittimandolo a formulare (in quanto titolare di «specifico interesse») istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre in relazione al quale è stato espresso il giudizio negativo, non elide i rilevati profili di frizione con la finalità rieducativa della pena, di irragionevolezza intrinseca e di contrasto con i principi del «giusto processo». Infatti, osserva la Consulta, «il detenuto, il quale non abbia ricevuto una inequivoca valutazione negativa da parte dell'amministrazione, resta nell'incertezza circa il

proprio fine pena reale (e i termini per accedere a misure alternative e benefici)». La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, infatti, al solo magistrato di sorveglianza che, pur tenendo conto del giudizio comunicatogli dall'amministrazione penitenziaria, svolge in via autonoma la sua valutazione, fondandosi anche su elementi ulteriori rispetto ai riscontri dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro', Rv. 288162 – 01 e Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 - 01).

III.1.5.5. La *reductio ad legitimitatem* della norma censurata è operata dalla Corte mediante ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-*bis* ordin. penit., della parte della disposizione che condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse («quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima»), mantenendo, invece, l'obbligo di valutazione *ex officio* dei presupposti per la concessione della libertà anticipata in relazione a ciascun semestre, ove non già effettuata in risposta a previe istanze del condannato, nelle scansioni temporali previste dai primi due commi dell'art. 69-bis ord. pen., parte peraltro non oggetto delle censure dei rimettenti.

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE

IV.1. Esclusione della natura di «pena fissa» del trattamento sanzionatorio per il «capo-promotore» di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 (t.u. stup.).

IV.1.1. Con sentenza **n. 214, depositata il 30 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato **inammissibili, «per erroneità del presupposto interpretativo, determinata da incompleta ricostruzione del quadro normativo»**, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, n. 309 (t.u. stup.), poste in relazione agli artt. 3, e 27 Cost., oltreché paragrafo 3, CDFUE, nella parte in cui prevede per il «capo-promotore» di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione».

IV.1.2. **Il giudice a quo** (Corte d'appello di Lecce) dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in quanto stabilendo un trattamento sanzionatorio «rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sarebbe compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione della pena». Premette, a tal proposito, che la disposizione censurata prevede **«una pena che può qualificarsi come “fissa”, in quanto “non inferiore a ventiquattro anni di reclusione”, a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito, nell'art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni»**.

Nel censurare in punto di proporzionalità la disposizione viene richiamata la **giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato sulla misura della pena**, che, nel riconoscere la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle comminatorie edittali per i fatti previsti come reati, ne individua il limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che viene superato allorché le pene comminate appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto come reato. In tal caso si realizzerebbe una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., poiché una pena non proporzionata alla gravità del fatto e non percepita come tale dal condannato si risolverebbe in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 197 del 2023, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990).

IV.1.3. Dopo aver rigettato le eccezioni proposte, in punto di inammissibilità e difetto di rilevanza delle questioni, dalla difesa erariale, **la Corte individua di ufficio autonomi profili di inammissibilità delle questioni.**

In primo luogo, dichiara inammissibile la censura proposta con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE in quanto, oltre a non essere stata introdotta invocando il parametro interponente dell'art. 117, primo comma, Cost., è prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di violazione del parametro evocato.

Inoltre, **segnala l'erroneità nell'interpretazione della norma fornita dal rimettente, determinata anche da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.** Tale difetto, se tale da compromettere «irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente» incide, secondo la giurisprudenza costituzionale, tanto sulla rilevanza, quanto sulla non manifesta infondatezza delle questioni proposte (*ex multis*, sentenze n. 61 del 2021, n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017)» (sentenza n. 194 del 2021).

La questione sull'art. 74, commi 1 e 4 t.u. stup. proposta soffre proprio, ad avviso della Corte, di questo insuperabile errore interpretativo, ove attribuisce natura di «pena fissa» della reclusione applicata alla fattispecie circostanziata.

La pena non è infatti qualificabile come «fissa». La Corte coglie da tale errore ricostruttivo l'occasione per fornire un breve riepilogo generale del sistema delle «pene fisse» nel quadro della giurisprudenza costituzionale.

In relazione alla fattispecie-base, il reato associativo commesso da soggetto in ruolo apicale (art. 74, comma 1, t.u. stup.) è punito con pena minima di venti anni. Nel silenzio della norma sulla pena massima, si applica la norma generale sulla pena temporanea, l'art. 23 cod. pen., che la indica in ventiquattro anni, sicché la forbice edittale è tra venti e ventiquattro anni.

La norma di cui al comma 4, oggetto di censura, prevede che l'aumento per le due circostanze aggravanti non possa condurre alla applicazione di una pena inferiore a quella di ventiquattro anni di reclusione. Poiché, ai sensi dell'art. 64 comma primo, cod. pen., in mancanza di indicazioni sull'aumento di pena per una aggravante lo stesso è fissato nella misura di un terzo, su cui si innesta il calcolo delle eventuali altre aggravanti (ex art. 63, comma terzo cod.

pen.) con il criterio moderatore dell'art. 66 cod. pen., nel caso di più aggravanti. Pertanto, anche nel caso del comma 4 la pena non è fissa, ma è prevista una forbice edittale tra i ventiquattro e i trent'anni di reclusione.

Al contrario, la pena «fissa» è integrata unicamente dai trattamenti sanzionatori del tutto anelastici, in cui la sovrapposizione fra l'astratta comminatoria edittale e la concreta irrogazione della pena è completa: in un simile caso il giudice non può procedere ad alcun adattamento.

Le ipotesi di «pena fissa» sono nel codice, del tutto marginali. I «casi paradigmatici» sono quello dell'ergastolo e quelli della pena della «reclusione di anni trenta» prevista per le ipotesi di delitti aggravati dall'evento del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191), a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, secondo comma, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 59 del 1978, come convertito) e a scopo di coazione (art. 289-ter, secondo comma, cod. pen., inserito dall'art. 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», ma già previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979»), da cui derivi la morte quale conseguenza non voluta.

E' vero, come afferma il rimettente, che a partire dalla sentenza n. 50 del 1980, la giurisprudenza costituzionale ha segnalato «l'esistenza di un **sospetto di illegittimità costituzionale delle pene fisse**, entro un sindacato di costituzionalità calibrato non più soltanto sull'art. 27, primo e terzo comma, Cost., ma altresì sull'art. 3 Cost.», affermando che, in linea di principio, «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale, ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

Pur ribadendo la segnalata «tendenziale contrarietà delle pene fisse al “volto costituzionale” dell'illecito penale», la Corte ha chiarito come essa «debba intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso [...] non ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice», che restano conformi ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità, come ad esempio per l'aumento frazionario fisso di pena previsto dall'art. 99, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. nel caso di recidiva reiterate (ordinanza n. 91 del 2008), le pene pecuniarie «proporzionali» (sent. 147 del 2017). Analogamente, è stata esclusa l'illegittimità costituzionale dell'aumento di pena in misura fissa previsto dall'art. 590-ter cod. pen. («la pena è aumentata

da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni») per l'ipotesi dell'aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche. La relativa questione di legittimità costituzionale, infatti, è stata ritenuta non fondata anche in quanto il trattamento sanzionatorio doveva considerarsi proporzionato, tenuto conto del disvalore delle condotte oggetto di previsione e della possibilità di applicare le circostanze attenuanti, che rendeva “non assoluta” la fissità della pena (sentenza n. 195 del 2023).

Al contrario l'ipotesi di una vera e propria pena fissa è stata individuata nel caso delle pene **accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma**, l. fall., che stabiliva una pena indefettibile di dieci anni, su cui è intervenuta la sentenza n. 222 del 2018.

In conclusione, prosegue la Corte, «mentre la “pena fissa” è oggetto di una presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimità costituzionale, una pena come quella qui in considerazione, caratterizzata non dalla fissità, ma da un profilo di pur evidente irrigidimento, è soggetta all'ordinario sindacato di costituzionalità sulla dosimetria della pena». Le conclusioni sono peraltro esattamente in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel dichiarare manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale (cfr. Sez. 6, n. 11494 del 18/02/2025, Scotto, Rv. 287794 – 01), che, come la Corte precisa che «i suoi effetti, in concreto, possono essere elisi dal giudizio di bilanciamento della aggravante detta con una o più circostanze attenuanti».

PARTE V LEGISLAZIONE SPECIALE (IMMIGRAZIONE).

V.1. Non rilevabilità, dopo l'udienza preliminare e l'emissione del decreto che dispone il giudizio, della speciale condizione di improcedibilità prevista dall'articolo 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm.), in relazione all'art. 3 Cost.

V.1.1. Con sentenza **n. 187 del 2025, depositata il 16 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. imm.), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

V.1.2. **Il giudice a quo** (Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica), chiamato a giudicare, in seguito a decreto che dispone il giudizio, della responsabilità di un cittadino straniero per furto in abitazione, accertava nella fase introduttiva del dibattimento che l'imputato era stato espulso dal territorio nazionale prima della celebrazione dell'udienza preliminare. Il nulla osta all'espulsione era stato richiesto ed ottenuto in relazione ad altro procedimento, pendente presso diverso ufficio giudiziario. Il rimettente rappresentava, in punto di rilevanza, di essere stato investito della richiesta di pronuncia di non doversi procedere per la speciale causa di improcedibilità di cui all'art. 13, comma 3-quater, t.u. imm., e di non potervi dare corso, benché l'espulsione dell'imputato fosse avvenuta ben prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto la norma testualmente, con l'inciso “se non è ancora

stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio”, escludeva la possibilità di proscioglimento in rito una volta che il decreto fosse stato emesso.

Rilevava dunque, in via principale, una **irragionevole disparità di trattamento con la situazione** – oggetto della sentenza costituzionale additiva n. 270 del 2019 – **in cui il giudice, accertata anche d’ufficio l’intervenuta espulsione prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero ex art. 550 cod. proc. pen., poteva emettere sentenza di non luogo a procedere**. Anche in quel caso, infatti, la condizione di improcedibilità si era realizzata precedentemente alla citazione a giudizio, ma era stata rilevata in una fase successiva. Per superare tale disequilibrio, sollecitava in via principale una pronuncia che consentisse al giudice del dibattimento la pronuncia di non luogo a procedere anche una volta emesso il provvedimento che dispone il giudizio, qualora l’espulsione fosse avvenuta in precedenza.

In considerazione della particolare situazione occorsa nel giudizio al suo esame, in cui l’azione penale era stata erroneamente esercitata nelle forme del rinvio a giudizio per un delitto per il quale era prevista la citazione diretta, il rimettente sollevava, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, t.u. imm., nella parte in cui non consente la pronuncia di improcedibilità nella particolare ipotesi dell’erroneo esercizio dell’azione penale con rinvio a giudizio.

V.1.3. **In via preliminare**, il Giudice delle leggi affronta, rigettandola, l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato, in cui si contestava il difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, in quanto - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28112 del 19 giugno 2015, Ksolla, n.m.) - il perimetro applicativo della condizione di procedibilità va limitato al reato per il quale è stato chiesto il nulla osta all’A.G. procedente (o eseguita misura precautelare o cautelare), eventualità non occorsa in questo caso.

Effettivamente – spiega la Corte - il rimettente, consapevole che la mancata richiesta del nulla osta in relazione al giudizio potesse far venir meno la rilevanza della questione proposta, citando proprio il caso esaminato nella pronuncia costituzionale n. 270 del 2019, aveva ritenuto che la verifica sul nulla osta potesse essere operata solo una volta rimosso l’impedimento della avvenuta pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Tali considerazioni, anche se nel merito non condivisibili, rendono la questione ammissibile. Infatti, la valutazione in sede di giudizio costituzionale della rilevanza della questione si limita ad un controllo «meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erranea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo inferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. La condivisibilità o meno della motivazione data dal rimettente attiene, quindi, al merito, e non osta al riconoscimento del presupposto della rilevanza».

V.1.4. Proprio nel merito **la Consulta ritiene la questione non fondata**, in quanto la situazione indicata come parametro di confronto presenta notevoli differenze da quella del giudizio *a quo*.

Osserva infatti che la situazione considerata nel caso oggetto della pronuncia n. 270 del 2019, di fisiologica mancanza, in ragione del rito “a citazione diretta”, dell’udienza preliminare, in cui non vi sia stata occasione per il giudice di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, **non è in alcun modo comparabile** con quella del giudizio *a quo*, in cui, invece, un vaglio giudiziale vi sia stato e le eventuali questioni sull’espulsione e sul nulla osta potevano fare oggetto di contraddittorio tra le parti.

Citando passi della pronuncia n. 270 del 2019, ricorda che la condizione di non procedibilità oggetto della censura, condizionata dal legislatore al mancato rientro dell’immigrato irregolare nello Stato, non è volta a «costituire una sorta di immunità dello straniero dalla giurisdizione», ma è piuttosto «la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l’esigenza di limitare il rientro dell’immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l’espulsione è stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti». L’istituto, aggiunge la Corte, va letto nel quadro complessivo della disciplina del t.u. immigrazione sull’espulsione amministrativa e del rilascio del nulla osta giudiziario, di cui all’art. 13, e dell’autorizzazione al reingresso nel territorio nazionale, previsto dal successivo art. 17, come ricostruita da ultimo nella pronuncia n. 129 del 2025 (che ha escluso profili di irragionevolezza del non equiparare gli effetti dell’espulsione amministrativa a quelli dell’espulsione prevista come misura alternativa alla detenzione ex art. 16, comma 7 t.u. imm.): una volta concesso il nulla osta all’espulsione, anche a seguito della formazione di un silenzio assenso sulla richiesta, volto ad evitare che l’allontanamento pregiudichi il corretto accertamento dei fatti, ed eseguito il rimpatrio, se si è passati alla fase del giudizio, al cittadino straniero è consentito difendersi anche personalmente chiedendo di poter essere autorizzato ad un temporaneo rimpatrio al fine di partecipare al processo.

La scelta di ancorare la pronuncia di improcedibilità al presupposto della mancata pronuncia del decreto che dispone il giudizio si fonda sulla considerazione, ritenuta logica e coerente anche dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Sez. 5, n. 30522 del 22/04/2021, Gashi, Rv. 281698 – 01), secondo cui «le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato» trovano un bilanciamento proprio nella celebrazione dell’udienza preliminare: «La scelta di rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti dello straniero espulso solo fino a quando il processo si trovi in una fase iniziale, e cioè sino a quando venga emesso il decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen. non risulta incoerente, essendovi comunque una sede processuale – l’udienza preliminare – in cui l’organo giudicante può, nel contraddittorio, accertare se si sia o meno verificata la condizione di improcedibilità per l’intervenuta esecuzione dell’espulsione. Invece, una volta superato lo snodo processuale dell’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi

di ragionevole previsione di condanna, non può dirsi illogico che il legislatore abbia ritenuto prevalente l'interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell'imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l'interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa».

V.1.5. **Anche la questione presentata in via subordinata**, poi, è stata disattesa dalla Corte che ha rilevato come, anche se incardinata irritualmente, l'udienza preliminare si sia comunque tenuta, consentendo alla difesa dell'imputato di dedurre in quella sede l'avvenuta espulsione del suo assistito, chiedendo una pronuncia di improcedibilità.

Nel concludere per l'infondatezza delle questioni sollevata, la Corte sottolinea infine come le considerazioni svolte siano ancora più pregnanti a seguito del potenziamento della funzione di "giudizio" dell'udienza preliminare operato dalla Riforma Cartabia, ormai divenuto vero e proprio «momento deliberativo privo dei "caratteri di sommarietà", che originariamente la caratterizzavano (ordinanza n. 150 del 2024; nello stesso senso sentenza n. 335 del 2002 e ordinanza n. 269 del 2003)».

V.2. Contraffazione o alterazione del visto di ingresso o reingresso: manifesta infondatezza delle q.l.c. dell'art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (t.u. imm.), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo comma, Cost.

V.2.1. Con ordinanza **n. 195, depositata il 22 dicembre 2025**, la Corte costituzionale ha dichiarato **manifestamente infondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (t.u. imm.) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

V.2.2. **Il giudice a quo** (G.u.p. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), censurava la norma ritenendo in contrasto con i parametri di eguaglianza e proporzionalità l'unitarietà del trattamento sanzionatorio comminato alla condotta di contraffazione o alterazione dei documenti «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» e a quella di mero utilizzo uno di tali documenti contraffatti o alterati, evidenziando peraltro un ulteriore profilo di irragionevolezza nel raffronto tra la sanzione prevista nella disposizione censurata e la disciplina codicistica dei reati di falso documentale, caratterizzata, invece, da una marcata differenziazione del trattamento sanzionatorio delle condotte di falsificazione rispetto a quella di utilizzo di atti falsi.

V.2.3. In realtà, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, **su analoga questione la Corte si era pronunciata con la sentenza n. 27 del 2025, depositata il 7 marzo 2025**. In essa era stato rilevato che l'utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell'utilizzatore nella falsificazione del documento stesso, che normalmente contiene i dati identificativi dello straniero e che soltanto lo stesso interessato è in grado di comunicare a chi compie la condotta materiale di falsificazione;

che, pertanto, è apparso non irragionevole che «il legislatore, muovendo da tale implicito presupposto, abbia ritenuto di sottoporre alla medesima cornice edittale tutte e tre le condotte descritte dalla disposizione censurata, consentendo così alla pubblica accusa di ottenere una condanna sulla base della prova, alternativamente, di una sola di esse» (punto 4.3. del *Considerato in diritto*); la medesima pronuncia aveva anche escluso la violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra la disposizione censurata e i *tertia comparationis* evocati dal rimettente, e, in particolare, quello rappresentato dall'art. 489 cod. pen., evidenziando che, con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, «non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione», e rispetto ai quali «è proprio il momento dell'utilizzazione a creare un immediato pericolo per l'interesse che il legislatore intende tutelare».

V.3. Conferimento della competenza a provvedere alla convalida del provvedimento amministrativo con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, alla corte d'appello, di cui alla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento: infondatezza e inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187 sollevate in riferimento agli artt. artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 25, 102, 11 e 117, primo comma, Cost.

V.3.1. Con sentenza **n. 205, depositata il 29 dicembre 2025**, la Corte costituzionale dichiarava **in parte infondate, in parte inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187 sollevate in riferimento agli artt. artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 25, 102, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della CEDU, all'art. 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e agli artt. 6, 18 e 47 della CDFUE.

V.3.2. La complessa questione richiede un **breve riepilogo del quadro normativo di riferimento**, estremamente specialistico.

L'art. 16, al comma 1, lettera b), d.l. 145 del 2024, come convertito, ha, in estrema sintesi, attribuito la competenza a provvedere alla convalida del provvedimento amministrativo con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché alle altre misure gradate adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (che richiama l'art. 14, comma 1-*bis* t.u. imm.) **alla corte d'appello, di cui alla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida**, che (comma 2) decide in composizione monocratica. Detta competenza era precedentemente attribuita alle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo del tribunale territorialmente competente, che restano competenti per il merito delle richieste di protezione, conoscendo dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali per il diritto di asilo.

Quanto al **rito applicabile al procedimento di convalida**, la norma di riferimento, non modificata, è l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che a sua volta rinvia all'art. 14, comma 4, t.u. imm. "per quanto compatibile" che disciplina la convalida del trattenimento del non richiedente asilo, di competenza del giudice di pace. Fino alla novella, il procedimento, a partecipazione necessaria di un difensore e facoltativa dell'autorità che ha disposto il trattenimento o suo delegato, seguiva le forme del rito camerale civile (inizialmente erano richiamate espressamente le forme dell'art. 737 cod. proc. civ., richiamo normativo eliminato dal d.lgs. n. 150 del 2011). In seguito, il netto orientamento normativo verso le forme del processo penale ha condotto la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sez. 1 penale, ora competente) ad escludere da un lato l'applicazione residuale dell'art. 737 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 35682 del 15/10/2025, H., n.m.), e, dall'altro, la possibilità di impugnare per cassazione per motivi afferenti a violazioni del codice di procedura civile (Sez. 1, n. 16441 del 28/04/2025, U., Rv. 287889 – 01).

L'art. 18-bis, alla lettera a) del comma 1, ha completato l'adeguamento della disciplina del procedimento di convalida alle innovazioni introdotte dall'art. 16, mentre, alla lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo comma, ha modificato il processo di cassazione avverso i decreti di convalida del trattenimento delle persone straniere non richiedenti protezione internazionale, di cui all'art. 14, comma 6, t.u. imm. (modulato sulla procedura prevista per il mandato d'arresto europeo) limitando il ricorso per cassazione solo ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen. e riducendo a cinque giorni dalla comunicazione il termine per proporlo. Una tale disciplina è stata estesa, **con l'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024**, come convertito, anche ai procedimenti di convalida del trattenimento delle persone straniere richiedenti protezione internazionale.

Tali modifiche processuali, a norma **dell'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024**, si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

V.3.3. **I giudici a quibus** (tutti componenti della Corte di appello di Lecce, in composizione monocratica) presentavano otto ordinanze di rimessione, relative a altrettante richieste di convalida, la maggior parte di trattenimento o proroga del trattenimento ex art. 14 t.u. imm. (in

attesa di espulsione) di richiedenti asilo il cui procedimento era ancora in fase di definizione, per avere gli stessi impugnato i provvedimenti negativi delle commissioni territoriali. In tutte le ordinanze, con argomenti sostanzialmente coincidenti, veniva analizzata la nuova disciplina di spostamento della competenza, dalle sezioni specializzate civili alle sezioni penali, nonché la riforma del procedimento per cassazione, precedentemente disciplinato dal codice di rito civile (art. 360 cod. proc. civ.), con ricorso proponibile anche per vizi di motivazione e nel più ampio termine di sessanta giorni (sei mesi in caso di mancata notifica).

V.3.3.1 Ravvisavano innanzitutto **nell'introduzione con decretazione d'urgenza** della nuova disciplina la **violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.**, tanto più che l'art. 19 ne fissava l'entrata in vigore oltre la legge di conversione. Peraltro, nella formulazione originaria del decreto-legge, era stato reintrodotto il reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale specializzato in materia di protezione internazionale, attribuendo la relativa competenza alla corte d'appello e prevedendo, al contempo, l'obbligo, per i giudici addetti alla trattazione dell'impugnazione, di partecipare annualmente ai corsi di formazione in materia. In sede di conversione la competenza è stata invece sottratta del tutto, ad avviso dei rimettenti senza debita illustrazione delle ragioni dell'emendamento fossero nell'*iter* parlamentare di conversione.

V.3.3.2. **Censuravano poi il disposto spostamento di competenza a favore della corte d'appello per contrasto con gli artt. 3, 25 e 102, secondo comma, Cost.**

La disciplina in scrutinio violerebbe, anzitutto, **il principio del giudice naturale precostituito per legge**, in quanto introdurrebbe una deroga alla regola generale che attribuiva la convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo ad una sezione specializzata appositamente istituita per la trattazione, in generale, della materia della protezione internazionale, senza una giustificazione costituzionalmente rilevante. L'esigenza di specializzazione posta a presidio del principio del giusto processo sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sarebbe stata ingiustificatamente trascurata, attribuendo la competenza ad un giudice privo della necessaria specializzazione. Né, la ragione della novella processuale potrebbe essere ravvisata in una «presunta affinità» dei procedimenti in scrutinio con i giudizi di convalida dell'arresto eseguiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, in quanto, a differenza di questo, il procedimento di convalida del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale, pur riguardando un provvedimento limitativo della libertà personale, non è stato mai considerato di natura penale (cfr. sentenze n. 39 del 2025 e n. 105 del 2001).

La scissione delle competenze che inciderebbero sul carattere necessariamente unitario della complessa materia della protezione internazionale, attribuita ora in parte alle sezioni specializzate (civili) dei tribunali distrettuali, che valutano nel merito i provvedimenti sulle richieste di asilo e in parte alle corti d'appello penali, che si pronunciano sulla convalida del trattenimento, stride anche, secondo i rimettenti, **con il principio di ragionevolezza presidiato dall'art. 3 Cost.**, in quanto il procedimento di convalida avrebbe portata incidentale rispetto a quello di riconoscimento dell'asilo e la sua attribuzione a settori diversi della giurisdizione appare privo di valida giustificazione.

Anche la nuova procedura del ricorso per cassazione è oggetto di censura: la brevità dei termini previsti per la proposizione del ricorso (cinque giorni), precedentemente molto più ampi (sessanta giorni dalla notifica e sei mesi in mancanza ex artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) determinerebbe una irragionevole compressione del diritto di difesa, ulteriormente ridotto dalla limitazione dei motivi di impugnazione ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. sostanzialmente la violazione di legge. I parametri indicati sono gli artt. 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, CEDU e agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, e 26 della direttiva 2013/32/UE e 6, 18 e 47 CDFUE.

V.3.4. Accogliendo le deduzioni della difesa statale, **la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni proposte in relazione agli artt. 18, nella parte in cui, al comma 1, lettera a), numero 2), si riferisce al nuovo giudizio di cassazione e 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, per difetto di rilevanza**, in quanto non riguarderebbe il grado di giudizio in cui i rimettenti sono chiamati a decidere. Richiama sul punto le sue precedenti decisioni secondo cui «la rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone, infatti, la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio *a quo* (*ex aliis*, sentenze n. 140 e n. 20 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 184 del 2017)».

L'insufficiente motivazione sulla rilevanza rende inammissibile, inoltre, ad avviso della Consulta, il quesito sull'art. 19 del d.l. n. 145 del 2024.

V.3.5. I restanti quesiti di costituzionalità sono ritenuti infondati.

V.3.5.1. In relazione alla asserita violazione **dell'art. 77 Cost.**, la Corte chiarisce che l'introduzione della nuova disciplina in sede di conversione rende inconferente il riferimento ai parametri della straordinaria necessità ed urgenza, afferenti il solo decreto-legge. Piuttosto, il profilo è quello del «difetto di omogeneità» rispetto all'originario decreto-legge della legge di conversione, «fonte “funzionalizzata e specializzata”, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti».

Tale censura non può tuttavia appuntarsi alla disciplina in esame. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, solo la palese «estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) o la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (sentenze n. 226 e n. 181 del 2019, nonché, nello stesso senso, sentenza n. 146 del 2024). Inoltre, ove il provvedimento governativo sia *ab origine* a contenuto plurimo, la continuità tra la legge di conversione e il decreto-legge deve essere misurata attraverso la verifica della coerenza tra le previsioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità ed urgenza (sentenza n. 6 del 2023), «avendo riguardo al collegamento con “uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante” (sentenza n. 245

del 2022)» (sentenze n. 44 del 2025 e n. 113 del 2023)». Alla luce dei suddetti criteri, è da escludere che le disposizioni censurate siano in contrasto con l'art. 77 Cost., in quanto sostanzialmente omogenee rispetto al contenuto del d.l. n. 145 del 2024, provvedimento a contenuto plurimo, nel complesso volto a disciplinare la materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, in cui le riforme processuali in materia di protezione internazionale occupano l'intero Capo IV della normativa.

V.3.5.2. Neppure le disposizioni censurate si pongono in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge **di cui all'art. 25 Cost.**

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'espressione «giudice naturale precostituito per legge» indica il giudice istituito in base a criteri generali «fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie». Essa mira a «tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé» (sentenza n. 38 del 2025). Ciò non accade nel caso di specie, in cui viene introdotta «una modifica della competenza relativa ad una categoria di controversie – quella della convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo – mediante l'indicazione di criteri di determinazione *ratione materiae* e *ratione loci* predeterminati e astratti e, peraltro, operanti *pro futuro*». La Corte, citando giurisprudenza risalente ma consolidata (sentenza n. 117 del 1972), precisa quindi che «l'avere la novella censurata introdotto un'eccezione alla regola generale che attribuisce la maggior parte delle controversie in materia di protezione internazionale alle sezioni specializzate», non si pone in contrasto con il principio del giudice naturale, in quanto tale figura non «si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, «ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo».

V.3.5.3. La censura di irragionevolezza delle disposizioni in esame, **nonché dell'art. 102, secondo comma, Cost. (che contempla l'istituzione di sezioni “specializzate” negli uffici giudiziari ordinari) è parimenti dichiarata non fondata.**

Non lo è, in primo luogo, ad avviso del Giudice delle leggi, in relazione alla **sufficiente «precisione ed intellegibilità» delle disposizioni** che individuano il giudice competente a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale nella corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, ovvero, «nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria», nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

Infatti, il riferimento al mandato di arresto europeo è stato letto dalla giurisprudenza di legittimità come un'indicazione inequivoca della volontà di concentrare in capo alle sezioni penali della Corte d'appello la competenza a disporre la convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo. (Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv. 287840 – 01), e, come precisa Sez. 1, n. 15750 del

22/04/2025, C., Rv. 287811 – 02, dando continuità ad un consolidato orientamento, «l'applicazione di tale regola di riparto interno è questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti».

V.3.5.4. Neppure è ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza **l'aver scisso la competenza sulle convalide dei trattenimenti da quella sul merito delle controversie relative alla protezione internazionale, incidendo «sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo»**. Effettivamente, riconosce la Corte, la novella ha «sottratto una fattispecie – quale è la convalida del trattenimento del richiedente asilo – tipicamente afferente alla materia della protezione internazionale a un assetto di competenze predisposto allo specifico fine di garantire la specializzazione e la concentrazione in un settore connotato da un elevato tasso di specialità oltre che dalla necessità per i giudici ad esso assegnati di confrontarsi con il sistema comune europeo dell'asilo».

Tale scelta non è tuttavia ritenuta «sintomatica di una irragionevolezza manifesta» e rientra nella discrezionalità del legislatore non sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità (*ex aliis*, sentenze n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024 e n. 67 del 2023), giacché «la novella ha sacrificato l'esigenza di specializzazione *ratione materiae* – e di conseguenza anche quella di concentrazione – per affidare le controversie in esame a giudici che, in quanto assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti», come è quello sui trattenimenti che malgrado non abbia finalità punitive, ha l'effetto pratico di condurre alla limitazione della libertà personale.

La coerenza dell'avvenuto spostamento nell'area penale della disciplina processuale del trattenimento dei richiedenti asilo è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità di tale misura (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02).

La Corte peraltro esclude che il principio di concentrazione, pur chiaramente evincibile dalla disciplina istitutiva delle sezioni specializzate, abbia carattere costituzionalmente necessario e quindi inderogabile, posto che «alcuni procedimenti riconducibili a tali ambiti tematici sono rimasti, rispettivamente, al giudice di pace, al tribunale civile ordinario e al giudice amministrativo». Aggiunge che il carattere «solo tendenziale del principio di concentrazione desumibile dal d.l. n. 13 del 2017, come convertito, si ricava dalla stessa conformazione, ad opera di tale testo normativo, delle sezioni specializzate non alla stregua di organi giudiziari autonomi dotati di competenza funzionale ed esclusiva, come nel caso del tribunale per i minorenni, e neppure di articolazioni munite di una competenza separata rispetto a quella del tribunale in cui hanno sede, come nel caso delle sezioni agrarie».

D'altra parte, conclude, già nel regime anteriore alla riforma in esame la previsione di una competenza specialistica delle sezioni distrettuali in ordine a entrambi i procedimenti in questione non comportava, di per sé sola, l'attribuzione al giudice investito dell'impugnazione

del diniego di protezione internazionale della stessa competenza a decidere sulla convalida del trattenimento del richiedente asilo, in difetto di una specifica disposizione che attribuisse al giudice del procedimento di protezione internazionale la competenza funzionale sulla convalida dei trattenimenti e delle loro proroghe.

Né, in senso contrario, può valorizzarsi il dettato dell'art. 14, comma 4, ultimo periodo, del t.u. imm., applicabile, in quanto compatibile, al procedimento sul trattenimento dei richiedente asilo in quanto dalla lettura dei lavori preparatori emerge come il legislatore, «ammettendo la possibilità che la richiesta di convalida sia avanzata davanti allo stesso giudice del procedimento di opposizione avverso il decreto di espulsione costituente il presupposto della misura restrittiva, ha inteso soltanto favorire, ma non certo imporre la trattazione congiunta dei due procedimenti».

Dalla generale disciplina non può desumersi neppure, prosegue la Corte, la natura “incidentale” del procedimento rispetto al riconoscimento del diritto di asilo segnalata dei rimettenti. È vero che la giurisprudenza di legittimità riconosce al trattenimento natura cautelare (da ultimo, in sede civile Cass. Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844 - 01 e, in sede penale, Sez. 1, n. 32342 del 30/09/2025, G., Rv. 288527 - 01), «ma tale inquadramento non consente di annettere al procedimento diretto alla sua convalida portata incidentale rispetto al giudizio in cui si accerta il diritto alla protezione internazionale», trattandosi di procedimenti strutturalmente diversi. Inoltre, secondo la Consulta, «tra i procedimenti in esame non si ravvisa neppure una connessione qualificata». Sebbene il giudizio di convalida possa essere esteso alla cognizione sui provvedimenti presupposti (sentenze n. 39 del 2025 e n. 105 del 2001), «il carattere meramente incidentale di tale accertamento (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 31 ottobre 2023, n. 30166 e 20 marzo 2019, n. 7841) e la sua limitazione alla illegittimità manifesta escludono che possa ravvisarsi un'ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico capace di imporre la trattazione congiunta delle cause, né, considerata la natura sommaria della cognizione nel procedimento di convalida, potrebbe verificarsi un contrasto pratico tra giudicati».

Nel concludere per la infondatezza delle censure di costituzionalità prospettate, giacché la scelta di rivedere la precedente disciplina sacrificando «in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa» che l'ispiravano non sconfina «nella irragionevolezza manifesta», la Corte **si rivolge al legislatore** invitandolo «a verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative».

Il redattore: Claudia Terracina

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti